Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXIX - N. 11

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 13 marzo 2002 € 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
TRIESTE

AVVISO DI RETTIFICA

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2000, n. 3701. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla trattativa privata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 157/1995 di attuazione della direttiva 92/50/CEE per il servizio «Analisi multispettrale di vaste aree del Friuli-Venezia Giulia» per la verifica dello stato vegetazionale e del suolo montano.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di autorizzare, conformemente alle competenze impartite dall'articolo 51 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore regionale della pianificazione territoriale a procedere all'acquisizione a trattativa privata del servizio «analisi multispettrale di vaste aree del Friuli-Venezia Giulia» per la verifica dello stato vegetazionale e del suolo montano ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 157/1995.

2. Di approvare il disciplinare tecnico d'incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla stipula della convenzione.

5. Che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della Pianificazione Territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2001, n. 516. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla trattativa privata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 157/1995, per l'affidamento del servizio di configurazione di 100 copie del software denominato «Visualizzatore di banche dati», del relativo caricamento e di predisposizione all'utilizzo delle banche dati cartografiche e numeriche.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa;

1. Di autorizzare, conformemente alle competenze impartite dall'articolo 51 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore regionale della pianificazione territoriale ad affidare a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 157/1995, il servizio di configurazione di 100 copie del software visualizzatore di banche dati, del relativo caricamento e di predisposizione all'utilizzo delle banche dati cartografiche e numeriche, all'I.N.S.I.E.L. S.p.A. con sede in Trieste, via San Francesco d'Assisi n. 43, per l'importo di lire 416.000.000, più I.V.A. al 20% pari a lire 83.200.000, per un totale di lire 499.200.000, in euro 257.815,28.

2. Di approvare il disciplinare tecnico d'incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla stipula della convenzione.

5. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2001, n. 517. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla trattativa privata, ai sensi dell'articolo 41, primo comma, n. 6 del Regio decreto 827/1924, per l'affidamento dello svolgimento di corsi per la gestione dei sistemi informativi territoriale e cartografico regionali.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa;

1. Di autorizzare, conformemente alle competenze impartite dall'articolo 51 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore regionale della pianificazione territoriale ad affidare a trattativa privata lo svolgimento di corsi di formazione relativi all'utilizzazione di quattro principali sistemi di software per la gestione dei sistemi informativi territoriale e cartografico regionali all'I.N.S.I.E.L. S.p.A. con sede in Trieste, via San Francesco d'Assisi n. 43, per l'importo complessivo di lire 132.000.000, in euro 68.172,31, ai sensi dell'articolo 41, primo comma, n. 6) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

2. Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla stipula della convenzione.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2001, n. 2674. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alle varianti in corso d'opera dei lavori per il servizio di rilievo aerofotogrammetrico e della carta tecnica numerica da esso derivata dell'area montana comprendente la Val Canale e Canal del Ferro, Carnia, Pedemontana del Livenza, Meduna e Cellina, Arzino per complessivi 317.000 ettari del territorio regionale (contratto rep. 6957 del 5 agosto 1998).

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa;

1. Di autorizzare, conformemente alle competenze impartite dall'articolo 51 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore regionale della pianificazione territoriale ad affidare all'A.T.I. costituita dalla Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. di Parma (capogruppo) e dalla Impresa Benedetti Italo & C. S.n.c. di Firenze la realizzazione delle varianti in corso d'opera, come definite nella proposta contrattuale del 23 giugno 2000, per l'importo di lire 143.000.000, più I.V.A. al 20% pari a lire 28.600.000, per un totale di lire 171.600.000 in euro 88.624,00.

2. Di approvare lo schema dell'atto aggiuntivo di sottomissione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla stipula dell'atto di sottomissione.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2001, n. 4013. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione all'affidamento del servizio di aggiornamento della carta regionale numerica alla scala 1:25.000 mediante ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 157/1995.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa;

1. Di autorizzare il Direttore regionale della pianificazione territoriale ad affidare al Consorzio Compagnie Aeronautiche di Parma l'aggiornamento della carta tecnica numerica alla scala 1:25.000, per l'importo di lire 431.475.000, più I.V.A. al 20% pari a lire 86.295.000, per un totale di lire 517.770.000 in euro 267.405,89.

2. Di approvare lo schema del contratto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di approvare le specifiche tecniche per l'aggiornamento della cartografia numerica alla scala 1:25.000 mediante l'utilizzo del volo programma «it 2000»™ del 1998 del 5 settembre 2001, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale n. 18/1996, il Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla stipula del contratto.

5. La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 novembre 2001, n. 4016. (Estratto).

Legge regionale 27/1996, articolo 3. Autorizzazione alla stipula della convenzione per l'affidamento in concessione alla società alpina delle Giulie, sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, del servizio di tenuta ed aggiornamento del catasto delle grotte della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 20 novembre 2001 al 19 novembre 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

Art. 1

E' approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione dal 20 novembre 2001 fino al 19 novembre 2002, del servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle grotte del Friuli Venezia Giulia, secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente deliberazione, per un importo forfettario complessivo di lire 130.000.000 (centotrentamilioni).

Art. 2

Il Direttore regionale della pianificazione territoriale cura gli adempimenti concernenti l'affidamento in concessione del servizio in parola.

Art. 3

Il Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della Pianificazione territoriale è autorizzato alla stipula della sopracitata convenzione con la Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano.

Art. 4

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2001, n. 4324.

Modifiche all'elenco dei sostituti dei dirigenti; articolo 2, comma 30, della legge regionale 10/2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale, adottata nel corso della seduta del 28 agosto 2001, n. 2843, con la quale è stato istituito - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, trentesimo comma, della legge regionale n. 10/2001 - presso la Presidenza della Giunta regionale, l'elenco dei sostituti dei dirigenti, di cui all'articolo 49, terzo comma, della legge regionale n. 18/1996;

ATTESE le successive modificazioni apportate al suddetto elenco;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4066, adottata nel corso della seduta del 27 novembre 2001, con la quale al funzionario, con profilo professionale giuridico amministrativo legale, sig. Mario Leardi, è stato attribuito l'incarico di sostituto del Direttore dell'Ufficio Stampa e pubbliche relazioni della Presidenza della Giunta regionale, a decorrere dal giorno successivo a quello di adozione di detto provvedimento e per la durata di tre anni;

RITENUTO conseguentemente di provvedere all'aggiornamento del suddetto elenco dei sostituti dei dirigenti;

VISTA la legge regionale n. 10/2001;

all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, il sig. Mario Leardi viene inserito nell'elenco dei sostituti dei Dirigenti - istituito presso la Presidenza della Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 2843, del 28 agosto 2001, ai sensi dell'articolo 2, trentesimo comma, della legge regionale n. 10/2001.

La presente deliberazione verrà pubblicata nella parte prima del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

2002

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2002, n. 8.

Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, e con gli indirizzi di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché in attuazione della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, sia ad uso pubblico che ad uso privato, al fine di conseguire la razionalizzazione e la promozione dell'efficienza della rete di distribuzione.

Art. 2

(Disposizioni per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla rete ordinaria)

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati impianti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità di cui alla presente legge e del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 4.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

3. L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai commi 2 e 3 e dal Piano di cui all'articolo 4, e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui al comma 2.

5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, la domanda si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente.

6. Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune medesimo.

7. Contemporaneamente all'avvio del procedimento conseguente alla domanda di autorizzazione, il Comune dà avvio al procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie di cui all'articolo 82 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, fermo restando che, in deroga al comma 5 dello stesso articolo 82, il termine entro cui l'organo competente al rilascio deve notificare l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata, nonché la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, decorre dall'accoglimento della domanda.

8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'Ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.

9. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazioni.

10. I soggetti già titolari di concessione di impianto in esercizio o legittimamente sospesi, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al Comune, alla Regione e al competente Ufficio tecnico di finanza, fino alla verifica di idoneità tecnica di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, e successivamente qualora gli impianti siano risultati compatibili con le norme in vigore, o in caso contrario siano stati presentati i programmi di chiusura obbligata, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e comunque per il tempo necessario all'esecuzione dei programmi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 11, comma 6.

11. Le verifiche sull'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e sono successivamente ripetute ad ogni scadenza del termine di quindici anni.

12. L'attività dell'impianto può essere sospesa, dandone comunicazione al Comune, dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso ovvero anche dal gestore dell'impianto nei casi di un suo legittimo e comprovato impedimento.

13. Il trasferimento dell'impianto in altra sede dello stesso Comune può essere autorizzato solo nei casi di effettiva e comprovata necessità quali l'incompatibilità tra impianto e territorio sopravvenuta successivamente alle verifiche di cui all'articolo 10, ovvero alla scadenza dei termini previsti dal medesimo articolo 10.

14. Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l'autorizzazione decade di diritto se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati.

15. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.

Art. 3

(Disposizioni per la distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale)

1. Le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 312, sono trasferite ai Comuni, che le esercitano secondo le modalità stabilite dall'articolo 17.

2. La Regione esercita attività di coordinamento attraverso indirizzi e direttive nelle funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

3. Fino alla data di entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 4 continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

Art. 4

(Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti)

1. La Regione si dota, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano definisce gli indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete distributiva di carburante, nonché le procedure per il rilascio dei provvedimenti amministrativi e le disposizioni tecniche concernenti gli impianti di distribuzione di carburanti sia ad uso pubblico, ubicati su strade, autostrade e raccordi autostradali, che ad uso privato.

3. Il Piano si prefigge il miglioramento dell'efficienza della rete e la garanzia del servizio pubblico in coerenza con le esigenze territoriali e dell'utenza, nonché la riduzione dei costi della distribuzione e l'aumento della produttività del sistema, il rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, del traffico urbano ed extraurbano e dei beni di interesse storico, architettonico e paesaggistico, e il decongestionamento dei centri urbani.

4. Il Piano è predisposto dall'Amministrazione regionale sentita, in sede consultiva, la Commissione di cui all'articolo 5.

5. Il Piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore competente.

6. Il Piano ha validità triennale, salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.

7. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano permane la validità di quello anteriore per quanto non in contrasto con la presente legge.

Art. 5

(Commissione consultiva carburanti)

1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione dei carburanti è istituita, presso l'Ufficio di piano, una Commissione tecnico-consultiva che esprime alla Giunta regionale il parere sui criteri generali da assumere per la predisposizione della disciplina di settore, formula proposte sui problemi concernenti la programmazione e la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti ed esprime parere su ogni altra questione che sia sottoposta dal suo Presidente.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

a) dall'Assessore all'Ufficio di piano o suo sostituto, che la presiede;

b) dai Direttori regionali e dai Direttori dei Servizi motivatamente designati dalla Giunta regionale in ragione della competenza dei loro uffici, o loro delegati;

c) un rappresentante designato a livello regionale dall'Unione Province Italiane (UPI) o un suo delegato;

d) un rappresentante designato a livello regionale dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI) o un suo delegato;

e) un rappresentante designato dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) o un suo delegato;

f) un rappresentante designato dall'Automobil club d'Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali, o un suo delegato;

g) un rappresentante designato dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI) o un suo delegato;

h) un rappresentante designato dalla Federmetano o un suo delegato;

i) un rappresentante designato dall'Unione petrolifera (UP) o un suo delegato;

l) un rappresentante designato dall'Assopetroli o un suo delegato;

m) un rappresentate individuato dalla Giunta regionale fra i titolari di un'unica autorizzazione, sentite le associazioni di categoria interessate;

n) un rappresentante designato da Distragas o un suo delegato;

o) un rappresentante di ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia o un suo delegato;

p) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentative di ciascuna provincia o un suo delegato, e un rappresentante per la rete autostradale o un suo delegato.

3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Commissione resta in carica quattro anni.

CAPO II

IMPIANTI DELLA RETE ORDINARIA

Art. 6

(Funzioni amministrative della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) cura la predisposizione del Piano, salvaguardando in particolare la presenza del servizio nelle zone montane;

b) effettua annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete; per tale finalità i Comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

Art. 7

(Funzioni amministrative delle Province)

1. Le Province erogano gli incentivi per il mantenimento degli impianti nei Comuni classificati montani secondo le modalità di cui all'articolo 14.

Art. 8

(Funzioni amministrative dei Comuni)

1. Spetta ai Comuni il rilascio delle:

a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso commerciale;

b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;

c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti;

d) autorizzazioni al potenziamento degli impianti pubblici stradali, ad uso privato e per natanti;

e) autorizzazioni al trasferimento in altra sede degli impianti pubblici stradali;

f) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

2. Ai Comuni compete inoltre:

a) ricevere la comunicazione relativa al trasferimento della titolarità della autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 8;

b) ricevere la comunicazione delle modifiche agli impianti che non costituiscono potenziamento di essi, elencati nel Piano;

c) ricevere la comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 12;

d) verificare la legittimità delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;

e) applicare le sanzioni amministrative nei confronti dei titolari o dei gestori relativamente agli impianti di propria competenza;

f) identificare gli impianti in condizioni di incompatibilità con il territorio;

g) trasmettere al Servizio della programmazione energetica della Regione, contemporaneamente al rilascio, copia dei provvedimenti amministrativi di nuove autorizzazioni, trasferimenti, potenziamenti e dei provvedimenti autorizzativi allo smantellamento degli impianti.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dagli sportelli unici per le attività produttive di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, ove costituiti.

Art. 9

(Disciplina urbanistica)

1. Gli impianti di distribuzione di carburante possono essere realizzati, purché siano rispettate le condizioni e le previsioni definite nel Piano, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le zone omogenee del Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) e nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, ad eccezione delle zone omogenee A dei centri storici primari di cui all'allegato F del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., delle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e delle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Il P.R.G.C., anche con variante da adottarsi con la procedura prevista dall'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, e successive mo-

dificazioni, può escludere l'insediabilità degli impianti in alcune zone omogenee fermo restando quanto previsto al comma 1 per le zone A; può introdurre norme di attuazione ad integrazione e specificazione delle previsioni di cui al comma 1 nonché di modifiche dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante definiti nel Piano; può consentire e localizzare gli impianti anche nelle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e nelle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 490/1999, purchè gli insediamenti siano compatibili con la tutela del vincolo.

3. Il Comune, quando intende riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede, previa pubblicazione di bandi di gara.

Art. 10

(Verifiche comunali degli impianti esistenti)

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del Piano, i Comuni verificano l'idoneità tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilità territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal Piano.

2. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma 1 sono comunicate all'interessato e trasmesse alle Province, alla Regione, al competente Ufficio tecnico di finanza, al Ministero per le attività produttive e al Ministero dell'ambiente.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il Comune abbia sottoposto gli impianti alla verifica di idoneità e compatibilità, provvedono in via sostitutiva le Province entro il termine di novanta giorni.

4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, i Comuni dichiarano la decadenza delle autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie di inidoneità tecnica ovvero di incompatibilità territoriale previste dal Piano.

5. Sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 1 gli impianti già inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all'articolo 11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento comunale in caso di rischio sanitario o ambientale.

6. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

7. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle verifiche, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto si intende confermata.

Art. 11

(Programmi di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio)

1. Il titolare di una o più autorizzazioni all'esercizio di impianti in contrasto con le disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale, ovvero ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità territoriale previste dal Piano, può presentare al Comune, alla Regione e al Ministero per le attività produttive, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Piano, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa qualora possibile, articolato per fasi temporali da effettuarsi entro i successivi ventidue mesi, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente.

2. Il titolare di autorizzazione di impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, presenta entro sessanta giorni dal ricevimento della risultanza di tale verifica un programma di chiusura e smantellamento o di adeguamento alla vigente normativa articolato secondo la previsione di cui al comma 1.

3. Il Comune verifica l'adeguatezza del programma entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni.

5. Il Comune verifica il rispetto del programma alla scadenza di ogni fase temporale.

6. Il mancato invio del programma nel termine previsto dal comma 2, l'inadeguatezza del programma verificata ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, e la mancata esecuzione del programma di cui al comma 1 ovvero 2 secondo le modalità e le scadenze di cui al comma 1, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni; in caso di inottemperanza il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.

7. Il titolare di autorizzazione che presenta il programma ai sensi del comma 1 può installare un nuovo impianto o potenziare quello esistente alle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, computando l'impianto compreso nel programma nel numero degli impianti da chiudersi.

8. Il titolare di autorizzazione che presenta il programma ai sensi del comma 2 può installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, previa effettuazione delle chiusure programmate e della presentazione della domanda di smantellamento.

Art. 12

(Deroga all'obbligo di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio)

1. Al fine di garantire il servizio pubblico, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 10, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

Art. 13

(Regime transitorio per la razionalizzazione della rete)

1. Fino al termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti stradali ad uso pubblico, ad eccezione degli impianti eroganti esclusivamente gas di petrolio liquefatto (gpl) e gas metano per autotrazione, alimentati dalla relativa rete di distribuzione, o l'autorizzazione per il trasferimento degli impianti in esercizio ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 13, sono subordinate alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti ovvero di due impianti in esercizio o in sospensiva autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta non sia stato inferiore a 1.500 chilolitri.

2. Fino al termine di cui al comma 1, il potenziamento degli impianti esistenti è soggetto ad autorizzazione previa chiusura di altro impianto in esercizio o in sospensiva autorizzata, ad eccezione dei casi di potenziamento mediante aggiunta del prodotto gpl ovvero del prodotto metano.

3. Non trovano applicazione i commi 1 e 2 per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento, per la modifica degli impianti esistenti con la dotazione degli stessi dispositivi ovvero per il potenziamento degli impianti già dotati dei dispositivi citati, purché i punti vendita siano funzionanti esclusivamente come impianti self-service post-pagamento.

Art. 14

(Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate o turistiche)

1. Al fine di garantire una articolata presenza del servizio della distribuzione dei carburanti, nei Comuni classificati montani ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico «B» e «C» di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, ovvero ricompresi nelle località ad economia turistica individuate ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, privi di impianto di distribuzione dei carburanti, può essere autorizzata l'installazione di un punto vendita, indipendentemente dalla contestuale chiusura di impianti preesistenti.

2. Gli impianti situati negli ambiti territoriali di cui al comma 1 non possono essere computati per la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti.

3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, i Comuni possono autorizzare l'installazione di un impianto funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento e senza limitazioni di orario, purchè sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, ovvero autorizzare il potenziamento di impianti preesistenti, anche se rientranti nella previsione di cui all'articolo 12, con il dispositivo self-service pre-pagamento.

4. Al fine di incentivare il mantenimento del servizio e di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della rete di distribuzione di carburanti nei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico «B» e «C» di cui alla legge regionale 13/2000, le Province sono autorizzate a concedere contributi a favore dei soggetti che gestiscono l'attività di distribuzione dei carburanti. A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie messe a disposizione con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come sostituiti dall'articolo 6, commi 210 e 211, della legge regionale 2/2000.

5. I contributi di cui al comma 4 sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, entro i limiti della regola del «de minimis» stabiliti dalla normativa comunitaria.

Art. 15

(Orari)

1. La Regione stabilisce i criteri di indirizzo per la fissazione degli orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, di competenza dei Comuni, e le disposizioni per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, in caso di inosservanza dei predetti orari.

2. Per gli impianti assistiti da personale restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

3. All'articolo 2 della legge regionale 17/1990, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 previsti per completare i programmi di chiusura e smantellamento degli impianti, e comunque a fronte della chiusura di almeno centocinquanta impianti nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal comma 2, previa comunicazione al Comune.».

4. L'articolo 2, comma 4, della legge regionale 17/1990, è sostituito dal seguente:

«4. I gestori, nel rispetto del limite massimo di ore di apertura sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati nel comma 3, anticipando o posticipando per un periodo massimo di trenta minuti ciascuno l'apertura e la chiusura, previa comunicazione al Comune.».

5. All'articolo 2 della legge regionale 17/1990, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Nei casi di cui ai commi 1 bis e 4, l'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta di modulazione dell'orario motivi di incompatibilità con le esigenze di servizio pubblico.».

6. All'articolo 3 della legge regionale 17/1990, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Il turno di riposo delle ore pomeridiane del sabato può essere osservato nelle ore pomeridiane dei primi tre giorni feriali successivi.».

Art. 16

(Vendita di prodotti non petroliferi)

1. Al fine di assicurare la migliore competitività e la redditività degli impianti di distribuzione di carburanti, i soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 1999, n. 0147/Pres., hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale 8/1999, e conformemente alle prescrizioni del Piano.

2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge regionale 8/1999, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 con superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 8/1999, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

4. E' consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, nei limiti di cui all'articolo 10 bis della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13.

5. I Comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per le attività di cui al comma 4, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 287/1991 e dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 57/2001.

6. Gli impianti di cui all'articolo 13, comma 3, nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi self-service con pagamento posticipato devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui al comma 3.

CAPO III

IMPIANTI DELLA RETE AUTOSTRADALE

Art. 17

(Funzioni amministrative comunali)

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il loro trasferimento e potenziamento, nonché l'effettuazione di modifiche di carattere sostanziale sui medesimi, sono soggetti al rilascio dei relativi provvedimenti di concessione ovvero di autorizzazione da parte del Comune con le modalità previste dal Piano.

2. La concessione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento della conformità della medesima alle disposizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici.

3. La concessione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 37/1998, e successive modifiche e integrazioni.

4. La concessione ha una durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

CAPO IV

ALTRI IMPIANTI

Art. 18

(Impianti per natanti)

1. Sono considerati impianti per natanti quelli destinati al loro esclusivo rifornimento; gli impianti destinati al rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli si considerano impianti stradali.

2. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.

3. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione per natanti è soggetta all'autorizzazione del Comune ed è subordinata alle verifiche di conformità alle prescrizioni fiscali nonché a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale.

4. Trova applicazione l'articolo 2, commi da 3 a 8 e 11, fermo restando che la perizia giurata di cui all'articolo 2, comma 4, attesta il rispetto delle prescrizioni fiscali, nonché quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale; inoltre trovano applicazione i commi 14 e 15 del medesimo articolo 2.

5. Trova applicazione l'articolo 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 attiene alla sicurezza sanitaria e all'incompatibilità con la tutela dell'ambiente.

6. Trova altresì applicazione l'articolo 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente.

Art. 19

(Impianto ad uso privato)

1. Per impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione.

2. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti stradali.

3. Trova applicazione l'articolo 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 attiene alla sicurezza sanitaria e alla incompatibilità con la tutela dell'ambiente.

4. Trova altresì applicazione l'articolo 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente.

5. Non sono considerati impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche tecniche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1990, n. 76.

CAPO V

SANZIONI

Art. 20

(Sanzioni)

1. L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza dell'autorizzazione o della presentazione delle comunicazioni previste dall'articolo 8 ovvero della concessione di cui all'articolo 17, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000.

2. Le violazioni alle disposizioni del Piano sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

4. L'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 spetta al Comune competente per territorio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. Le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del Piano sono esaminate sulla base della normativa regionale previgente. Il Comune richiede l'integrazione della documentazione limitatamente agli aspetti innovativi introdotti dall'articolo 2. E fatta salva la possibilità per l'istante di avvalersi delle semplificazioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all'articolo 2, commi 8 e 10, presentate in vigenza della precedente normativa regionale.

3. Il titolare di concessione di impianto per il quale non è stata inoltrata domanda di rinnovo entro i termini di vigenza della concessione, può presentare domanda di autorizzazione in sanatoria entro il termine improrogabile di sessanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, purché nell'anno 2001 l'impianto sia risultato attivo e funzionante anche nei turni festivi; l'autorizzazione è rilasciata previa verifica della conformità alle prescrizioni fiscali.

4. Fino all'entrata in vigore del Piano, trova applicazione il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 1991, n. 193/Pres.

5. La Commissione di cui all'articolo 5 è insediata a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Sino alla data di insediamento continua ad operare la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in carica.

Art. 22

(Procedimenti in corso)

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle funzioni di cui all'articolo 3 sono conclusi dai Comuni.

Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione dell'articolo 14, comma 4, si fa fronte con le risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. L'onere fa carico all'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1050 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale 7 maggio 1990, n. 20;

b) la legge regionale 7 maggio 1990, n. 21;

c) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40;

d) la legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3;

e) l'articolo 51 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

Art. 25

(Norme finali)

1. Con riferimento agli impianti della rete ordinaria, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa regionale, e in quanto compatibili, si applicano i principi di cui al decreto legislativo 32/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e, in generale, la normativa statale vigente.

2. Con riferimento agli impianti della rete autostradale, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano le norme contenute nell'articolo 16 del decreto legge 745/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge 1034/1970, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì, 6 marzo 2002

TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Il testo dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 («Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati»), è il seguente:

Art. 19

(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:

a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;

b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;

c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496,

per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti;

d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;

e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi minimi;

f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;

g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;

i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i Comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle Regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo Regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole «tutte le attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.

- La legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, reca: «Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali».

Note all'articolo 2

- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, reca: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Il testo dell'articolo 82 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), come sostituito dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 34/1997, e da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7/2001, è il seguente:

Art. 82

(Modalità per il rilascio e per il diniego della concessione edilizia)

1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello Statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

1 bis. Il parere della Commissione edilizia non è obbligatorio allorché il Consiglio comunale con deliberazione ritenga tale organo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione comunale.

2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

4. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 3, il parere della Commissione edilizia e dell'Azienda per i servizi sanitari. Qualora queste non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 3 e redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata e la determinazione del contribuito da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

6. All'atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalità per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalità per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione.

7. Nelle ipotesi di corresponsione in più soluzioni, l'interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

8. Solo successivamente al ritiro della concessione può darsi inizio ai lavori.

9. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.

10. Il diniego di concessione edilizia è pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia ed è notificato entro il termine di cui al comma 5.

11. Scaduto il termine previsto al comma 5 senza che sia stato notificato l'avviso di cui al medesimo comma 5 o il diniego di cui al comma 10, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

- Il testo dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 («Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»), convertito, con modificazioni, dalla legge 1034/1970, è il seguente:

Art. 16

L'attività inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di Amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.

La concessione sostituisce la licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle Amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.

La concessione può essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a 3.000.000.

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.

L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avrà termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se più lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

La concessione è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121.

I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.

Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca nella gestione della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'articolo 3 del D.L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsabili per gli obblighi derivati dalla gestione dell'impianto stesso.

La concessione può essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione è accordata dal Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.

I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una località ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potrà rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.

Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nelle località montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino più di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, può essere accordata la concessione al Comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 312 («Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali»), è il seguente:

Art. 1

(Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti autostradali)

1. Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

Nota all'articolo 8

- La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, reca: «Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale».

Note all'articolo 9

- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres. («Approvazione del Piano urbanistico regionale generale»), è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 92 del 2 ottobre 1978.

- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

- Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, e da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale 7/2001, è il seguente:

Art. 32 bis

(Adozione ed approvazione di varianti)

1. Sono soggette alle procedure d'adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis;

b) che prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per ogni zona omogenea;

c) aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;

d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla lettera c);

e) aventi ad oggetto l'individuazione di nuove aree per opere pubbliche.

2. Il progetto di variante al P.R.G.C. segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 32.

3. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui all'articolo 32, comma 1, il Comune, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, qualora siano interessati beni vincolati dal titolo I del decreto legislativo 490/1999, deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante

adottata, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al P.R.G.C., con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni e vengono introdotte le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma 3, nonché quelle conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale, di cui al comma 5.

5. La variante al P.R.G.C., nella quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, è sottoposta, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, del Comitato tecnico regionale; il predetto parere ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. Il professionista incaricato della redazione della variante al P.R.G.C. assevera che la stessa rientra nei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o che il contenuto della stessa rientra nei limiti indicati dal comma 1 del presente articolo.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 517/1993, e modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 229/1999, è il seguente:

Art. 7

(Dipartimenti di prevenzione)

1. Abrogato.

2. Le attività di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanità che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA.

3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 6, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000»), è il seguente:

Art. 3

(Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di distribuzione dei carburanti nel territorio montano)

1. Il territorio montano, come definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, è classificato secondo tre zone omogenee:

a) Zona «A», corrispondente ai Comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;

b) Zona «B», corrispondente ai Comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;

c) Zona «C», corrispondente ai Comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

2. L'individuazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) altitudine;

b) difficoltà di utilizzazione del suolo e fragilità idrogeologica;

c) andamento demografico;

d) invecchiamento della popolazione;

e) numero delle imprese;

f) tasso di occupazione.

3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

4. La Giunta regionale definisce, per ogni settore economico, la percentuale massima di aiuto, entro i limiti autorizzati dall'Unione europea, che può essere concessa alle imprese in relazione all'appartenenza alle zone omogenee di svantaggio socio-economico.

5. La Regione, per agevolare il superamento delle situazioni di squilibrio, tiene conto della classificazione delle zone omogenee di svantaggio socio-economico anche ai fini dei trasferimenti annuali ai Comuni montani.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla classificazione di cui al comma 3.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 («Normativa organica del commercio in sede fissa»), è il seguente:

Art. 26

(Disposizioni per le località turistiche)

1. Negli ambiti turistici di cui all'Allegato «A» della legge regionale 10/1991, come modificato dalla legge regionale 31/1991, e nelle località ad economia turistica, gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali, sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25.

2. Le località ad economia turistica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'afflusso turistico, residenziale. La deliberazione va adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

3. Esclusivamente nelle località interessate dalla produzione industriale od artigianale di prodotti agro-alimentari tipici locali a denominazione di origine controllata o protetta, i Comuni, acquisito il parere degli organismi di cui all'articolo 25, comma 1, possono prevedere, per tutto il territorio comunale o per parte di esso, l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare nei giorni domenicali e festivi, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 8.

4. Al fine di rivitalizzare i centri storici ed urbani, i Sindaci, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, possono disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno alla settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitre.

- Il testo dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 («Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997)»), come sostituiti dall'articolo 6, commi 210 e 211, della legge regionale 2/2000, è il seguente:

Art. 4

(Finanziamenti a favore del progetto montagna)

(omissis)

3. La Giunta regionale approva il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo in relazione agli interventi di cui al comma 2 gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari, sentite le parti sociali e la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

4. La Giunta regionale adotta le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma annuale di cui al comma 3, sia per gli interventi la cui realizzazione sia affidata direttamente all'Amministrazione regionale, sia per gli interventi di iniziativa di altri soggetti, pubblici o privati, finanziati dal Fondo.

(omissis)

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 («Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616»), come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 2

1. Gli impianti assicurano servizio per una durata media, calcolata su una base annua, di 52 ore settimanali.

1 bis. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 previsti per completare i programmi di chiusura e smantellamento degli impianti, e comunque a fronte della chiusura di almeno centocinquanta impianti nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal comma 2, previa comunicazione al Comune.

2. Fermo restando detto limite, gli impianti devono rimanere comunque aperti dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15.30 alle ore 19.

3. I Comuni, data l'esigenza di uniformità del servizio a garanzia dell'utenza, devono di norma fissare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante, dal lunedì al sabato mattina, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19 nel periodo invernale; dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 nel periodo estivo. L'inizio e la durata dei periodi vengono determinati corrispondentemente alla fissazione dell'ora legale.

4. I gestori, nel rispetto del limite massimo di ore di apertura sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati nel comma 3, anticipando o posticipando per un periodo massimo di trenta minuti ciascuno l'apertura e la chiusura, previa comunicazione al Comune.

4 bis. Nei casi di cui ai commi 1 bis e 4, l'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta di modulazione dell'orario motivi di incompatibilità con le esigenze di servizio pubblico.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 17/1990, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 3

1. Nelle domeniche, negli altri giorni festivi infrasettimanali e nelle ore pomeridiane del sabato deve restare aperto, con il rispetto dell'orario fissato ai sensi del precedente articolo 2, un numero di impianti non inferiori al 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio provinciale.

2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura domenicale assicurano il servizio nel pomeriggio del sabato immediatamente precedente.

2 bis. Il turno di riposo delle ore pomeridiane del sabato può essere osservato nelle ore pomeridiane dei primi tre giorni feriali successivi.

3. I gestori devono esporre un cartello, convalidato dal Comune, visibile al pubblico, ove sia indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura ed il turno di riposo. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno di riposo o per ferie, dovrà inoltre essere esposto, in modo ben visibile al pubblico, un cartello riportante l'indicazione dell'impianto aperto più vicino.

4. Gli impianti aperti la domenica resteranno chiusi il lunedì o, se questo è festivo, il primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 1999, n. 0147/Pres. («Regolamento per l'assegnazione delle previgenti Tabelle merceologiche ai nuovi settori alimentare e non alimentare e per la determinazione dei settori merceologici speciali, di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, articolo 3, comma 7»), è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 7 luglio 1999.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8/1999, è il seguente:

Art. 3

(Settori merceologici)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono assegnati ai seguenti due settori merceologici:

a) generi alimentari;

b) generi non alimentari.

2. Ad ulteriori settori merceologici speciali sono assegnati le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburanti.

3. I Comuni possono istituire un settore merceologico speciale, riservato agli esercizi di vicinato, per la vendita al dettaglio in orario notturno, ovvero nell'arco delle ventiquattr'ore senza soluzione di continuità, da autorizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 10.

4. I Comuni compresi negli ambiti turistici di cui all'allegato «A» della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1991, n. 31, nonché gli altri Comuni, qualora interessati da flussi di turismo culturale, possono motivatamente istituire un raggruppamento merceologico, per la vendita di prodotti culturali, d'arte, di collezionismo e da ricordo.

5. L'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici speciali, di cui ai commi 2 e 3, non può essere effettuato congiuntamente all'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici di cui ai commi 1 e 4.

6. A partire dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 7, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 1990, n. 0170/Pres., possono vendere tutti i prodotti relativi al raggruppamento merceologico omogeneo corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. L'autorizzazione è modificata d'ufficio con l'indicazione del settore merceologico di appartenenza.

7. Con Regolamento di esecuzione della presente legge si provvede:

a) ad assegnare le vigenti tabelle merceologiche ai settori merceologici di cui al comma 1;

b) a stabilire i contenuti merceologici dei settori e dei raggruppamenti merceologici speciali di cui ai commi 2, 3 e 4.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 13, commi 17, 18 e 19, della legge regionale 13/2000, è il seguente:

Art. 5

(Requisiti di accesso all'attività)

1. L'attività commerciale in sede fissa può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici individuati ai sensi dell'articolo 3.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale:

a) coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai Titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10 bis della legge 575/1965, come introdotto dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia

stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. Al fine di dare attuazione alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in relazione alla tutela dei consumatori, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), istituito o riconosciuto dalla Regione con le modalità di cui al comma 7;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel medesimo settore, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere da a) ad h) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

d) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere o perito commerciale ovvero di titolo equivalente.

6. Nel caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale; è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale anche al di fuori della fattispecie di società. Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

7. Con Regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le modalità di organizzazione, le esenzioni, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), in relazione al settore merceologico alimentare, garantendone l'effettuazione tramite rapporti di convenzione con soggetti idonei; a tale fine sono sentite, in via prioritaria, le organizzazioni imprenditoriali del commercio presenti a livello regionale e gli enti da queste costituiti, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini professionali competenti per materia.

8. Per il settore merceologico alimentare, il corso professionale di cui al comma 7 deve prevedere materie idonee a garantire l'apprendimento - oltre che delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore, - in particolare di quelle relative alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 13, commi 15 e 16, della legge regionale 13/2000, è il seguente:

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di Enti o Imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori;

d) per esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, quelli con superficie di vendita massima da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare, entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio, anche in deroga al criterio della consistenza demografica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, e nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

e) per esercizi di vendita al dettaglio di media struttura, quelli con superficie di vendita superiore a quella stabilita per gli esercizi di vicinato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera d), salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, e non superiore al limite da determinarsi con la medesima deliberazione della Giunta regionale e comunque nei limiti massimi fissati dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 114/1998;

f) per esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, quelli aventi superficie di vendita superiore a quella massima determinata ai sensi della lettera e);

g) per centro commerciale al dettaglio, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio concepiti e realizzati secondo un progetto unitario, con infrastrutture e servizi gestiti unitariamente, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso, la cui superficie complessiva sia superiore a mq. 1.500;

h) per complesso commerciale, un insieme di più distinti esercizi al dettaglio insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo, in cui la prevalente destinazione commerciale possa anche essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di svago ed intrattenimento, la cui superficie complessiva sia superiore a mq. 1.500;

i) per superficie di vendita di un esercizio al dettaglio, l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;

l) per superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio e di un complesso commerciale, quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di vendita al dettaglio appartenenti al centro o al complesso commerciale;

m) per denuncia preventiva, la denuncia preventiva di inizio attività di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27.

- Il testo dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 («Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio»), è il seguente:

Art. 4

(Servizi sostitutivi di mensa)

1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 («Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi»), è il seguente:

Art. 5

(Tipologia degli esercizi)

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. E consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 10 bis della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 («Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi", nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia»), come aggiunto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 8/1999, e modificato dall'articolo 16, comma 31, della legge regionale 25/1999, è il seguente:

Art. 10 bis

1. La distinzione tra i «pasti» somministrabili negli esercizi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed i «prodotti di gastronomia», somministrabili negli esercizi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 5 della legge 287/1991, è determinata, per la prima fattispecie, dalla presenza della fase di trasformazione del prodotto mediante cottura, per la seconda fattispecie, dalla presenza delle fasi di manipolazione finale, ivi incluso il riscaldamento, il condimento, l'assemblaggio e la farcitura, relative alla somministrazione esclusiva di prodotti preconfezionati, precotti od usati a freddo, con espressa esclusione della fase della cottura.

2. La somministrazione di «prodotti di gastronomia» negli esercizi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 5 della legge 287/1991, è ammessa con le seguenti modalità di svolgimento:

a) la somministrazione deve essere svolta promiscuamente alla somministrazione di bevande, con il divieto di riservare specifiche sale ai differenti tipi di somministrazione;

b) la somministrazione deve avvenire secondo le norme ed i requisiti igienico-sanitari per i locali e le attrezzature accertati dall'Autorità sanitaria competente;

c) l'utilizzazione di piatti e posate è subordinata alla sussistenza dei requisiti di idoneità accertati dall'Autorità sanitaria in relazione alla presenza delle attrezzature connesse, quali lavastoviglie, macchine sterilizzatrici, ecc.; in caso contrario, i piatti e le posaterie impiegati per il servizio della somministrazione dei prodotti di gastronomia devono essere rigorosamente del tipo «monouso»;

d) il servizio di somministrazione dei prodotti gastronomici deve essere effettuato prevalentemente al banco, fermo restando il diritto del consumatore di accomodarsi al tavolo;

e) è fatto divieto di applicare un sovrapprezzo di coperto;

f) è fatto divieto di esibire, per i prodotti gastronomici, uno specifico menù;

g) è fatto obbligo di esibire a richiesta dell'autorità comunale di vigilanza le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti gastronomici precotti e surgelati;

h) (abrogata).

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

- Il testo dell'articolo 3 della legge 287/1991 è il seguente:

Art. 3

(Rilascio delle autorizzazioni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel Registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il Sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le Regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il Comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli Enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da Amministrazioni, Enti o Imprese pubbliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

- Per il testo dell'articolo 19 della legge 57/2001, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 17

- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 37/1998, vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 19

- Il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1990, n. 76, reca: «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri».

Nota all'articolo 20

- La legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, reca: «Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali».

Note all'articolo 21

- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 1991, n. 0193/Pres. («Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti»), è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 93 del 20 luglio 1991.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20 («Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia»), come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 40/1992, è il seguente:

Art. 3

1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione dei carburanti è istituita, presso l'Ufficio di piano, una Commissione tecnico - consultiva che esprime alla Giunta regionale il parere sui criteri generali da assumere per la predisposizione del Piano, svolge le altre funzioni previste dalla presente legge ed esprime parere su ogni altra questione che sia sottoposta dal suo Presidente.

2. La Commissione è formata dai seguenti componenti:

a) Assessore all'Ufficio di piano o suo sostituto;

b) Direttore regionale dell'Ufficio di piano o suo sostituto;

c) Direttore regionale del commercio e del turismo o suo sostituto;

d) Direttore del Servizio della programmazione energetica o suo sostituto;

e) Direttore del Servizio del commercio o suo sostituto;

f) Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo sostituto;

g) un rappresentante designato a livello regionale da:

1) Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);

2) Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);

3) Automobil club d'Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali;

4) Ente nazionale idrocarburi (ENI);

5) Unione petrolifera (UP);

6) Assopetroli;

7) Distragas;

h) un membro in rappresentanza di ciascuna delle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura della Regione Friuli-Venezia Giulia;

i) un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentantive di ciascuna Provincia.

3. La Commissione è presieduta dall'Assessore all'Ufficio di piano o, in sua assenza, dal Direttore dello stesso Ufficio.

4. Funge da Segretario della Commissione un Funzionario regionale.

5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Ai componenti della Commissione competono i compensi previsti dalla vigente legislazione regionale.

7. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti supplenti ed il Segretario della Commissione.

Note all'articolo 24

- Per il titolo della legge regionale 20/1990 vedi nota all'articolo 21.

- La legge regionale 7 maggio 1990, n. 21, reca: «Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, concernente «Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia».».

- La legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40, reca: «Disposizioni integrative della disciplina di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in materia di distribuzione dei carburanti».

- La legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3, reca: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40, recante «Disposizioni integrative della disciplina di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in materia di distribuzione di carburanti».».

- La legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, reca: «Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale».

Note all'articolo 25

- Per il titolo del decreto legislativo 32/1998, vedi nota all'articolo 1.

- Per il testo dell'articolo 16 del decreto legge 745/1970, vedi nota all'articolo 2.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, reca: «Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 162

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 2 agosto 2000;
- assegnato alla II Commissione permanente, con parere della IV Commissione permanente, dell'8 agosto 2000;
- parere favorevole della IV Commissione permanente espresso, a maggioranza, del 9 novembre 2000;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 23 ottobre 2001 e 6 novembre 2001;
- approvato all'unanimità, con modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 6 novembre 2001, con relazione dei Consiglieri Cisilino e Follegot;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute mattutina e pomeridiana del 12 febbraio 2002;
- approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 12 febbraio 2002;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/1332-02 del 22 febbraio 2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 febbraio 2002, n. 037/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 25. Commissioni disciplinari dei distretti venatori per le sedi distrettuali di Arba, Gradisca d'Isonzo e Pordenone. Sostituzione Segretario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto n. 0284/Pres. del 26 luglio 2001, con il quale sono state costituite le Commissioni disciplinari dei distretti venatori, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30/1999;

VISTO, altresì, il decreto n. 0483/Pres. del 28 dicembre 2001, con il quale il dott. Giorgio Peresson e sig. Ezio Marton sono stati nominati rispettivamente Segretario effettivo e supplente delle Commissioni disciplinari dei distretti venatori per le sedi distrettuali di Fagagna e Tolmezzo;

VISTA la nota prot. 1-D/281 del 15 gennaio 2002, con la quale il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria chiede la sostituzione del Segretario effettivo delle Commissioni disciplinari dei distretti venatori anche per le sedi distrettuali di Arba, Gradisca d'Isonzo e Pordenone, sig. Erio Salvagno, con il dott. Giorgio Peresson e propone il nominativo del sig. Ezio Marton quale Segretario supplente, entrambi in servizio presso il Servizio suddetto;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 28 gennaio 2002;

DECRETA

Il dott. Giorgio Peresson, in servizio presso il Servizio autonomo per la gestione faunistica venatoria, è nominato Segretario effettivo delle Commissioni disciplinari dei distretti venatori per le sedi distrettuali di Arba, Gradisca d'Isonzo e Pordenone, in sostituzione del sig. Erio Salvagno, mentre il sig. Ezio Marton è nominato Segretario supplente delle stesse.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 febbraio 2002, n. 051/Pres.

Legge regionale 3/1996. Consorzio Privato di Collina con sede in Forni Avoltri, frazione Collina. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la domanda dell'8 ottobre 2001 del Presidente del Consorzio Privato di Collina con sede in Forni Avoltri, frazione Collina, via Corona, n. 9, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria del 23 giugno 2001 a rogito del notaio dott. Enrico Piccinini, rep. n. 68380, racc. n. 18376, concernente l'adozione di un nuovo statuto a sensi della lettera c) dell'articolo 2, 2° comma, della legge regionale sopra citata;

VISTO lo Statuto attualmente in vigore, allegato al verbale assembleare del 23 giugno 2001 di cui sopra;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il Consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale n. 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio;

RITENUTO che, le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino il Consorzio Privato di Collina con sede in Forni Avoltri, frazione Collina, via Corona, n. 9 come Consorzio di Comunioni familiari;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 28 gennaio 2002;

DECRETA

E' approvato lo Statuto del Consorzio Privato di Collina con sede in Forni Avoltri, frazione Collina, via Corona, n. 9, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica al Consorzio Privato di Collina con sede in Forni Avoltri, frazione Collina, via Corona, n. 9 è subordinato all'iscrizione del medesimo Consorzio nell'elenco delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 febbraio 2002

TONDO

STATUTO DEL CONSORZIO PRIVATO DI COLLINA

Art. 1

E' costituita, ed esistente di fatto d'antichissima data fra i capifamiglia di Collina di Forni Avoltri una Associazione - comunione familiare montana, senza fine di lucro disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, gli articoli 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, alla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 5 gennaio 1996 n. 3 ed alle leggi ivi richiamate, denominata «Consorzio Privato di Collina».

Il «Consorzio Privato di Collina» ha sede in Forni Avoltri, frazione Collina, via Corona n.c. 9.

Nel quadro di secolari e riconosciute consuetudini e tradizioni, ai fini della valorizzazione economica ed ambientale del patrimonio di proprietà collettiva il Consorzio ha per scopo l'esercizio ed il godimento collettivo di diritti reali sui fondi di comune proprietà.

Il Consorzio destina i propri beni alle attività agro-silvo-pastorali, a quelle di agriturismo, alle connesse attività di servizio ed ad ogni altra attività compatibile con la natura e le finalità consortili, concorrendo allo sviluppo economico e sociale della comunità locale.

Il Consorzio si propone altresì di attuare in qualsiasi modo, anche indiretto, la difesa, il miglioramento e l'incremento della produzione agricola e zootecnica.

Il Consorzio può eseguire opere ed interventi, anche urgenti di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento fondiario, di tutela e di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare in zona montana.

Il Consorzio può eseguire opere ed esercitare attività ad esso delegate dal Comune e dalla Comunità Montana o da altri Enti.

Il Consorzio accede ad ogni beneficio ed ad ogni agevolazione prevista dalle vigenti disposizioni o comunque deliberati da Enti ed istituzioni pubbliche, nonché da soggetti privati al solo scopo del perseguimento delle proprie finalità.

Il patrimonio del Consorzio, che viene amministrato per le finalità sopra stabilite, è costituito dai fondi denominati Malga Moraretto - Malga Plumbs - Drio Maleto - Cercen Alto - Circinuz - Giarsot - Plan di Val di Bos - Clevamala - Pecol Basso - Pecol Alto Chidin -Chiampei di Clapos - Sot Temos - Clap de Schialo - Cercenat - Devor i Mulins - Sot Chiasaril - De Sieo di Chinof - Molinos - Palos - Boscut - Clap de Fario - Sot Pecol - Valegotos - Frana della Ariis - Rifugio Tolazzi - Latteria Sociale.

Per la loro origine e natura i fondi del «Consorzio Privato di Collina», ad eccezione delle Malghe Moraretto e Plumbs e del fabbricato già appartenente alla Latteria sociale di Collina e del Rifugio Tolazzi, sono inalienabili, indivisibili e destinati alle finalità statutarie.

Art. 2

Ogni partecipante al concorso, che per maggiore semplicità chiameremo d'ora innanzi «socio», ha diritto ad una solo quota indivisibile e nessun socio può avere più di una quota.

Art. 3

Sono soci del Consorzio, con tutti i diritti e con tutti gli obblighi derivanti da tale partecipazione, tutti i Capi Famiglia aventi unità familiare ed economica propria, residenti stabilmente a Collina per la maggior parte dell'anno, anche se celibi o nubili; essi esercitano tale loro diritto, se maggiorenni, ed a mezzo i legale rappresentante, se in età minore o interdetti.

Del pari saranno considerati «Soci del Consorzio» i nati a Collina da madre di Collina, quando verranno a costituire unità familiare ai sensi dell'articolo 4 lettere

«b» e «d» e non si trovino in uno dei casi contemplati dalla lettera «c» dell'articolo 4.

Art. 4

La qualità di socio si acquisisce:

a) per successione, in seguito al decesso di un socio. In questo caso, salvo diversa disposizione testamentaria, agli eredi viene data la facoltà di designare l'erede che li rappresenterà in seno al Consorzio;

b) per matrimonio del figlio o figlia del socio, conchè venga costituita una unità familiare economica distinta da quella originaria;

c) per immigrazione, di un socio capo famiglia di Collina, che faccia ritorno dall'interno o dall'estero, od anche di un forestiero che abbia sposato una ragazza di Collina;

d) per creazione di una nuova unità familiare, con economia propria, in un qualsiasi modo diverso da quelli contemplati alle lettere a - b - c;

e) per rinuncia di un socio a favore di un familiare con lui convivente. Nel caso di successione (lettera «a») - la condizione di socio passa immediatamente all'avente diritto; nel caso di matrimonio (lettera «b») - di matura con il decorso di un anno dalla data in cui si è creata l'unità familiare-economica distinta, documentabile dalla data di ricevuta della domanda di ammissione al Consorzio, ed accertabile anche dall'anagrafe comunale, nel caso di immigrazione (lettera «c») il diritto decorre dopo sei mesi dal rientro a Collina, rientro documentabile anche dalla data della ricevuta della domanda di ammissione al Consorzio.

Art. 5

La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per perdita della qualità di Capo famiglia e di unità economica indipendente;

c) per emigrazione da Collina - sia verso l'interno, anche in altre frazione del Comune, sia all'estero con carattere di stabilità;

d) per rinuncia.

Nei casi di cui alle lettere «a» e «b», la decorrenza della cessazione è immediata; con la data stessa della morte o della cessazione dell'unità familiare-economica indipendente; nel caso di cui alla lettera «b» non perderà la qualità di socio chi per motivi di anzianità, invalidità o di assistenza sarà costretto a convivere con altro socio; nel caso di cui alla lettera «c» la perdita si matura con lo scadere del sesto mese dalla data dell'emigrazione, e qualora non venisse data comunicazione del trasferimento la cessazione sarà immediata o comunque in seguito a determinazione in tal senso del Consiglio di Amministrazione nell'annuale seduta di revisione del libro soci. In questo caso non perde il diritto di socio chi, per motivi di anzianità, avendo superato il 75° anno di età o di invalidità sia costretto a emigrare per convivere presso parenti o istituti di assistenza.

Art. 6

La qualità di socio conferisce pieni diritti e doveri su tutti i beni del Consorzio.

Art. 7

Chiunque ritiene di avere diritto a far parte del Consorzio, deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione, impegnandosi all'accettazione e all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali. Il Consiglio decide anche in ordine alle domande di ammissione ed alla annuale revisione della posizione di ogni socio, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del presente fissandone la decorrenza.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione può nominare Socio benemerito chi, ad insindacabile giudizio, abbia reso particolari e considerevoli servizi al Consorzio o abbia concorso ad accrescere il patrimonio consortile con il conferimento di propri beni.

Art. 9

Tutti i soci saranno annotati su apposito registro, denominato «Libro Soci». Questo verrà annualmente aggiornato in relazione alle nuove ammissione ed alle cancellazioni deliberate dal Consiglio. L'ammissione al Consorzio può dirsi perfezionata soltanto dopo avvenuta l'iscrizione nel Libro Soci e la sottoscrizione, da parte del nuovo socio, dello Statuto, per accettazione dello stesso.

Art. 10

Le utilizzazioni boschive debbono, di massima, essere precedute da pubblico incanto, con osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Del pari, la gestione delle malghe e del Rifugio Tolazzi ove non vengano tenuti direttamente dal Consorzio, dovranno essere appaltati in base a regolare gara.

Art. 11

Spetta all'Assemblea ogni decisione intorno alla destinazione degli utili della gestione, fermo il divieto di ogni ripartizione fra gli associati o intorno al modo con cui fare fronte ad eventuali perdite. L'eventuale utile della gestione sarà impiegato secondo le seguenti priorità:

a) per spese straordinarie ed imprevedibili, secondo le deliberazioni dell'Assemblea;

b) per il 20% alla costituzione di riserve;

c) per compensi e rimborsi spese agli organi sociali o a soci ai quali siano affidati specifici e particolari incarichi.

Art. 12

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio-conto consuntivo per l'esercizio chiuso, dell'inventario e del bilancio di previsione per il successivo esercizio.

Sia il bilancio conto consuntivo che il bilancio preventivo debbono essere approvati dall'Assemblea nella sua riunione annuale entro il mese di febbraio su relazione del Consiglio e del Collegio sindacale.

Il conto deve essere documentato sia per le voci di entrata che per quelle di uscita.

Art. 13

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale.

E' vietato ai Consiglieri e ai Sindaci di partecipare a gare di appalto per esecuzione di lavori e per acquisti di legname del Consorzio.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14

L'Assemblea è formata da tutti i soci regolarmente iscritti nel Libro Soci.

Quando è stata regolarmente costituita, essa rappresenta tutti i soci e le deliberazioni - adottate entro i limiti di legge e dello Statuto - vincolano ed impegnano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Alle assemblee potrà partecipare, in rappresentanza di un socio, anche un membro della famiglia dello stesso purché maggiorenne e con diritto di voto.

L'Assemblea viene convocata una volta all'anno entro il mese di febbraio, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo preveda la legge, o lo ritenga necessario il Consiglio ed il Collegio sindacale, ovvero venga richiesta da almeno un terzo dei soci iscritti nel momento della domanda. In questo ultimo caso, il Consiglio deve indire l'Assemblea entro venti giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Spetta all'Assemblea:

a) approvare il Bilancio d'esercizio e quello di previsione;

b) eleggere gli Amministratori ed i Sindaci fissando annualmente la misura dell'eventuale compenso;

c) deliberare sull'esecuzione di opere ritenute necessarie ed urgenti per la collettività, alle quali non debbano provvedere gli enti pubblici, richiedendo in ogni caso a questi, l'assegnazione del legame occorrente o di eventuali contributi per assicurare l'efficacia dei ponti e dei sentieri;

d) deliberare circa eventuali responsabilità degli Amministratori e la conseguente decadenza degli stessi;

e) deliberare circa eventuali responsabilità degli Amministratori e la conseguente decadenza degli stessi;

f) deliberare su quant'altro posto all'ordine del giorno ed in genere su tutto quanto può rappresentare straordinaria gestione.

Art. 15

L'avviso di convocazione delle Assemblee sia ordinaria, come straordinaria, - con l'intero ordine del giorno da trattare, deve essere affisso per tre giorni nella sede del Consorzio e lo stesso con pari anticipo deve essere spedito a ciascun socio. Deve recare il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione dell'Assemblea, sia in prima come in seconda convocazione.

Art. 16

Le Assemblee - sia ordinarie, come straordinarie - sono valide, qualunque siano gli oggetti da trattare;

a) in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di presenti o rappresentanti, secondo quanto è sancito dall'articolo 1105 del Codice civile.

Art. 17

In caso di legittimo impedimento - causato da assenza o da malattia - il socio può farsi rappresentare in assemblea da un membro della famiglia, purché maggiorenne, o da altro socio. Il membro della famiglia mandatario non potrà rappresentare altri soci. Il socio mandatario non può - nella stessa assemblea - rappresentare più di un socio. Quest'ultimo, dovrà produrre delega a firma del mandante, stesa in calce allo stesso invito diramato per l'Assemblea.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono dare voto per l'approvazione dei bilanci né su altri argomenti o materia relativi alla loro responsabilità.

Il socio non ha voto, né può essere presente all'Assemblea, quando si deliberano affari concernenti suoi personali interessi.

Art. 18

Le assemblee sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione, a meno che, su richiesta di almeno metà dei soci presenti o rappresentanti all'assemblea, questa non provveda a nominare persona che debba presiederla. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato, in ogni caso, dal Presidente della stessa. Può essere scelto anche tra persona estranea al Consorzio. I verbali dell'Assemblea sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19

Le votazioni in Assemblea si fanno per appello nominale. Saranno fatte per scrutinio segreto quando ne faccia domanda un numero di soci che rappresenti un quinto dei presenti o rappresentati.

La nomina delle cariche sociali dovranno sempre farsi per scheda segreta.

La nomina del Consiglio di amministrazione e del Consiglio sindacale si potrà fare anche su presentazione di liste di candidati. In questo caso i voti espressi sulle schede non potranno superare i quatto quinti del numero dei Consiglieri o dei Sindaci da eleggere.

Qualora le circostanze lo richiedessero, gli Amministratori potranno essere nominati a turno sempre tenendo conto dei soci che sono nell'impossibilità di svolgere tali mansioni.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio composto da sette membri eletti dalla Assemblea. Questi, nella prima seduta dopo l'Assemblea, nominano un Presidente e un Vicepresidente.

Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per effetto della loro gestione gli Amministratori contraggono le responsabilità di legge; non hanno diritto di compenso, però l'assemblea può annualmente deliberare la concessione di medaglie di presenza. Ove nel corso di gestione, avesse a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica - in accordo con i Sindaci - provvederanno a sostituirli ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. La prima Assemblea quindi, provvederà alla nomina definitiva; la loro durata in carica è quella stessa del Consigliere che hanno surrogato.

Art. 21

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravveda la necessità o l'opportunità. La convocazione potrà anche essere chiesta da un terzo dei Consiglieri e dei Sindaci, indicando, in tal caso, l'oggetto della convocazione. L'avviso di convocazione deve essere spedito dal Presidente tre giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità delle adunanze, deve essere presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le votazioni sono di norma palesi; saranno segrete, quando avesse a ritenerlo anche uno soltanto dei Consiglieri ed ogni qualvolta vengano trattati affari nei quali siano interessati Amministratori e Sindaci, e loro parenti affini fino al terzo grado. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti; nelle votazioni palesi - a parità di voti - prevale quello del Presidente. Il Consigliere non ha voto, né può presenziare alla seduta, quando si deliberino affari che lo riguardino personalmente. Sarà considerato dimissionario quel Consigliere che non intervenga alle riunioni del Consiglio per tre sedute consecutive.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli effetti di ordinaria gestione, che rientrino nell'oggetto sociale. Potrà anche trattare argomenti di competenza dell'Assemblea, con obbligo di riferire alla stessa, entro venti giorni, per la ratifica.

Particolarmente spetta al Consiglio:

a) convocare l'Assemblea - sia ordinaria, come straordinaria - fissandone i termini: sia in prima che in seconda convocazione;

b) curare quindi l'esecuzione delle delibere adottate dell'Assemblea;

c) redigere il Bilancio d'esercizio, quello preventivo ed il relativo inventario;

d) deliberare l'ammissione e la decadenza dei soci (articoli 3, 4 e 5, curando poi che vengano apportate le conseguenti annotazioni nel Libro Soci;

e) deliberare circa le prestazioni da chiedersi ai soci;

f) provvedere alla spartizione di legnatico nei boschi del Consorzio e comunali;

g) deliberare sulle domande di pascolo, di legnatico e stramatico: siano essere rivolte da soci, come da non soci, stabilendo le modalità di concessione;

h) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissando le attribuzioni e la retribuzione;

i) stipulare atti e contratti nell'interesse del Consorzio, provvedere alla costituzione e cancellazione di

ipoteche, di surroghe e altri annotamenti ipotecari; contrarre mutui attivi e passivi, accettare donazioni od altre liberalità; compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico ed ogni altro Ufficio pubblico e privato;

l) conferire procedure: sia generali che speciali, rilevando particolarmente che devesi considerare rientrante nelle competenze del Consiglio tutto quanto la legislazione vigente non attribuisce alla competenza esclusiva dell'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea e dà esecuzione alle relative esecuzioni. Riscuote da Enti pubblici e da privati ogni somma o credito rilasciandone liberatoria quietanza ed effettua i pagamenti d'ogni natura ed a qualsiasi titolo.

Gli atti di particolare importanza, debbono recare la firma del Presidente, abbinata a quella del Segretario e del Vice Presidente o di altro membro del Consiglio.

E' consegnatario e responsabile del martello forestale, del cavallo misuratore ed ogni atto e carteggi di pertinenza del Consiglio; atti che deve specificatamente passare al proprio successore, nel caso di cessazione della sua attività.

Particolarmente, deve ogni anno rilevare il numero delle piante deperite, deperenti e, comunque, meritevoli di immediato taglio, riferendo tempestivamente al Consiglio per le seguenti determinazioni. In caso di assenza o di impedimento, disimpegnerà le stesse funzioni il Vice Presidente, o altro Consigliere espressamente delegato.

Art. 24

In ogni atto amministrativo, il Presidente è assistito dal Segretario. Questi viene nominato dal Consiglio con le modalità che lo stesso Organo ritiene di fissare. Esso può essere anche membro del Consiglio.

Il trattamento economico viene fissato in sede di nomina e aggiornato quindi in relazione al costo della vita, tenendo presente anche la portata della attività realmente prestata.

In modo particolare, il Segretario deve stilare le delibere dell'Assemblea, quelle del Consiglio, emettere ordinativi di incasso e di pagamento, predisporre il bilancio annuale ed il conto con l'inventario, provvedere al diligente disimpegno di ogni incarico che, sempre inerentemente all'Amministrazione del Consorzio, il Presidente ritenesse di affratelli. Esso dipende direttamente dal Presidente e ne risponde ad esso di ogni sua incombenza.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

E' composto di tre eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Vigilano per la stretta osservanza delle leggi, del Regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea, adempiendo a quanto è loro demandato dalle vigenti norme in materia. A tale fine essi assistono alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.

Art. 26

Ogni missione compiuta dai membri della Amministrazione e del Consiglio sindacale, dà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Per l'attività annuale prestata dai membri del Collegio sindacale, può essere riconosciuto un compenso la cui misura rientra nelle determinazioni dell'Assemblea.

Art. 27

La soluzione di tutte le controversie inerenti al rapporto associativo o da essi dipendenti che possano sorgere tra consorziati, o tra essi ed il Consiglio o tra i Consiglieri stessi viene affidata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, scelti uno ciascuno dalle parti in contrasto ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo.

La parte che intende promuovere il giudizio notificherà all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con A.R. la questione da sottoporre agli arbitri, nonché il nominativo del suo arbitro.

Entro i quindici giorni successivi la controparte indicherà il nominativo del sua arbitro e l'eventuale integrazione della questione in esame. La richiesta e la risposta vanno comunicate al Consiglio di amministrazione.

Entro i successivi quindici giorni i due arbitri nominano o richiedono la nomina del terzo arbitro.

Entro trenta giorni dalla nomina del terzo arbitro, il collegio emetterà il suo lodo inappellabile. Il Collegio arbitrale giudica come amichevole compositore con ampie facoltà di istruttoria e di indagine e, salvo il rispetto del principio del contraddittorio senza particolari forme procedurali.

Il Collegio comunica il lodo alle parti ed al consiglio di amministrazione al quale spetta di dare esecuzione al contenuto della decisione.

Art. 28

Per quanto non fosse esplicitamente previsto dal presente Statuto viene fatto richiamo alle disposizioni sancite in materia dal Codice civile ed alle norme di

legge e regolamentari disciplinanti materia ed organismi analoghi.

Art. 29

Il presente Statuto entra in vigore non appena approvato dall'Assemblea.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2002, n. 053/Pres.

Legge regionale 26/1981. Azienda regionale per la promozione turistica. Ricostituzione del Collegio sindacale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante «Disciplina organica del turismo», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento straordinario n. 1 del 18 gennaio 2002, in vigore dal 2 febbraio 2002, che ha provveduto, tra l'altro, alla riforma dell'organizzazione turistica in ambito regionale;

PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 172 della legge stessa, l'Azienda regionale per la promozione turistica, istituita con legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, è soppressa a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 2/2002;

CONSTATATO che il comma 1 dell'articolo 180 della citata legge regionale n. 2/2002 dispone l'abrogazione della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, e che il comma 2 dell'articolo medesimo stabilisce che i procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge stessa vengano conclusi in applicazione delle disposizioni di cui alla normativa previgente;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 1998, n. 055/Pres., come modificato con successivo decreto 28 dicembre 1999, n. 0417/Pres., con il quale è stato da ultimo ricostituito il Collegio sindacale dell'Azienda regionale per la promozione turistica per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo;

ATTESO che la scadenza del mandato del suddetto Organo di controllo è fissata per la data del 25 febbraio 2002;

RICORDATO che, in forza di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, della succitata legge regionale n. 26/1981, il Collegio sindacale è composto da:

a) un esperto iscritto nel registro dei revisori contabili, che funge da Presidente;
b) due funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente;

VISTO l'articolo 71, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, come modificato dall'articolo 70, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, che dispone in ordine alla durata in carica e sulla possibilità di riconferma dei Collegi dei revisori degli Enti regionali;

RAVVISATA quindi la possibilità di riconfermare quali componenti i due dirigenti regionali dott. Massimo Zanini e rag. Ileana Ferfoglia in servizio presso l'Amministrazione regionale e di individuare invece quale esperto iscritto nel registro dei Revisori contabili, con funzioni di Presidente, il dott. Livio Pirani in sostituzione del rag. Luciano Savino, già riconfermato per una volta nell'incarico;

RITENUTO di far luogo alla nomina del nuovo Collegio sindacale dell'Azienda predetta sino alla conclusione dell'attività commissariale, disposta dal succitato articolo 172 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 a seguito della soppressione dell'Ente e della conseguente decadenza dei suoi Organi;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 20 febbraio 2002;

DECRETA

ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è ricostituito - nella composizione di seguito indicata - il Collegio sindacale dell'Azienda regionale per la promozione turistica, sino alla conclusione dell'attività commissariale disposta dall'articolo 172 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, che prevede la soppressione dell'Azienda medesima e la decadenza dei suoi Organi:

- dott. Livio Pirani: esperto iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - Presidente,
- dott. Massimo Zanini: Direttore del Servizio sviluppo industriale della Direzione regionale dell'industria - Componente,
- rag. Ileana Ferfoglia: Direttore del Servizio programmazione ed attuazione interventi formativi della Direzione regionale della formazione professionale - Componente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2002, n. 054/Pres.

Ente zona industriale di Trieste (E.Z.I.T.). Ricostituzione del Consiglio direttivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 20, II comma, del D.P.R. 25 novembre 1975 n. 902 che demanda alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative in materia di nomina degli organi e di controllo degli atti adottati dall'Ente per la zona industriale di Trieste (E.Z.I.T.);

VISTO l'articolo V dell'Ordine 18 aprile 1953 n. 66 dell'ex Governo militare alleato, sostituito dall'articolo 6 del D.P.R. 2 ottobre 1978 n. 705, il quale dispone in merito alla composizione del Consiglio direttivo dell'E.Z.I.T.;

RILEVATO che il Consiglio direttivo dell'Ente suindicato nominato, per un triennio, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 067/Pres. del 25 febbraio 1999 scade il 25 febbraio 2002, per cui si deve procedere alla sua ricostituzione;

RITENUTO di nominare i signori Maurizio Bucci, Nicola De Cata ed Edoardo Marchio quali rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia in seno al citato Consiglio direttivo;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle piccole e medie industrie il dott. Roberto Fabris, designato dalla Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, organizzazione particolarmente rappresentativa di tale segmento imprenditoriale nella Provincia di Trieste;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle organizzazioni degli artigiani il sig. Tullio Samez designato dalla Confartigianato, organizzazione più rappresentativa del settore in Provincia di Trieste;

RITENUTO di nominare quale rappresentante dei coltivatori diretti il sig. Edi Bukavec, designato dall'Alleanza Contadina, in quanto organizzazione maggiormente rappresentativa particolarmente nei territori di competenza dell'E.Z.I.T.;

RITENUTO di nominare quali rappresentanti dei lavoratori i signori Giorgio Uboni, Livio Ceppi, Sergio Pisano, Vladimiro Simonovic e Filippo Caputo in rappresentanza rispettivamente della C.G.I.L, C.I.S.L., U.I.L., U.G.L. e C.O.N.F.S.A.L., organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito della provincia di Trieste, come accertato nell'anno in corso dall'Agenzia regionale del lavoro in sede di ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S.;

RITENUTO di procedere in conformità alle designazioni pervenute da parte dei restanti Enti ed Organismi di cui al citato articolo 6 del D.P.R. 705/1978;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 20 febbraio 2002;

DECRETA

- E' ricostituito il Consiglio direttivo dell'Ente per la zona industriale di Trieste; ne fanno parte, oltre al Presidente le seguenti persone:

1. rag. Mariella Magistri in De Francesco, in rappresentanza del Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia;
2. sig. Maurizio Bucci
   sig. Nicola De Cata
   sig. Edoardo Marchio

   in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia;
3. dott. Giovanni Conte, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale di Trieste;
4. dott. Mario Sabia, in rappresentanza dell'Agenzia delle dogane - Direzione regionale di Trieste;
5. sig. Giovanni Pignatelli, in rappresentanza dell'Agenzia delle dogane - Circoscrizione doganale di Trieste;
6. dott. Federico Cempella, in rappresentanza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;
7. ing. Daniel Zorn, in rappresentanza della Rete Ferroviaria Italiana - Direzione compartimentale di Trieste;
8. geom. Mauro Ricci, in rappresentanza dell'Ente Nazionale per le strade - Compartimento di Trieste;
9. dott.ssa Elena Colombo, in rappresentanza della Provincia di Trieste;
10. sig.ra Ombretta Ricci, in rappresentanza dell'Autorità portuale di Trieste;
11. rag. Luisa Polli
    sig. Paolo Rovis

    in rappresentanza del Comune di Trieste;
12. arch. Claudio Bonivento, in rappresentanza del Comune di Muggia;
13. sig. Mauro Zeriali, in rappresentanza del Comune di San Dorligo della Valle;
14. sig. Sandy Klun, in rappresentanza della Comunità Montana del Carso;

15. dott. Loredana Catalfamo, in rappresentanza della Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Trieste;
16. dott. Paolo Battilana, in rappresentanza dell'Associazione degli industriali di Trieste;
17. dott. Roberto Fabris, in rappresentanza della Confederazione Nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;
18. sig. Tullio Samez, in rappresentanza degli artigiani di Trieste;
19. sig. Renato Guercio, in rappresentanza dei commercianti della Provincia di Trieste;
20. sig. Edi Bukavec, in rappresentanza dei coltivatori diretti;
21. sig. Giorgio Uboni
    sig. Livio Ceppi
    sig. Sergio Pisano
    sig. Vladimiro Simonovics
    sig. Filippo Caputo

in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I membri del Consiglio direttivo dell'E.Z.I.T. rimangono in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2002, n. 055/Pres.

R.D.L. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. Esecutività del piano di gestione forestale della proprietà silvo pastorale del Comune di Tolmezzo (Udine) valido per il periodo 1999-2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 10 e 130 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, nonché l'articolo 139 del relativo Regolamento di applicazione, approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126;

VISTI gli articoli 22, 137 e seguenti del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 concernente l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del suindicato R.D.L. n. 3267/1923;

VISTE le norme di attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di foreste, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

VISTA la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 concernente norme di modifica ed integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 in materia di forestazione ed in particolare l'articolo 5 il quale dispone che i piani economici siano approvati agli effetti degli articoli 130 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla Direzione regionale delle foreste;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 contenente norme di modifica ed integrazione della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 ed in particolare l'articolo 52 in cui viene disposto che, le Comunità Montane nei territori di rispettiva competenza e le Province per il restante territorio regionale, esercitano le funzioni volte alla conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

ATTESO che ai sensi del terzo comma del precitato articolo 52 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 restano di competenza regionale le funzioni relative all'approvazione dei piani di gestione delle proprietà silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22;

PRESO ATTO che i piani di gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e degli enti pubblici sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale;

VISTO il verbale del 28 agosto 1998 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ha impartito, ai sensi dell'articolo 138 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, le direttive tecniche ed economiche per la compilazione del piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Tolmezzo;

VISTO il verbale di deliberazione n. 42 del 23 agosto 2001 del Consiglio comunale di Tolmezzo con il quale lo stesso adotta il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale;

VISTO il verbale di verifica finale dei lavori di revisione del piano citato del 19 ottobre 2001 con il quale l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Tolmezzo ne propone l'approvazione;

VISTO il piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Tolmezzo valido per il periodo 1999-2010 elaborato dal dott. for. Verio Solari iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Udine;

VISTO il decreto del Direttore regionale delle foreste del 14 novembre 2001 n. 522 con il quale è stato approvato il suindicato piano di gestione forestale;

ATTESO che in sede di pubblicazione del piano e del relativo decreto di approvazione all'Albo pretorio del Comune di Tolmezzo non sono stati presentati reclami od opposizioni avverso il medesimo come risulta dalla relata di pubblicazione dell'8 gennaio 2002;

CONSIDERATO che il contenuto di detto piano è conforme ai fini ed alle disposizioni del citato R.D.L. n. 3267/1923 ed il relativo Regolamento n. 1126/1926;

RITENUTO, pertanto, di poter rendere esecutivo il piano sopraccitato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 241 del 28 gennaio 2002;

DECRETA

- Il Piano di gestione forestale della proprietà silvo-pastorale del Comune di Tolmezzo valido per il periodo 1999-2010 elaborato dal dott. for. Verio Solari iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Udine, ed approvato con decreto del Direttore della Direzione regionale delle foreste del 14 novembre 2001 n. 522, è reso esecutivo.

- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 febbraio 2002, n. 056/Pres.

Banca di Credito cooperativo di Basiliano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Basiliano. Approvazione modifiche statutarie a seguito della conversione del capitale sociale in euro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871;

VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed in particolare l'articolo 17;

VISTA la nota della «Banca di Credito cooperativo di Basiliano - società cooperativa a responsabilità limitata» del 21 gennaio 2002, con la quale la stessa ha chiesto di modificare il proprio Statuto, limitatamente all'articolo 20 riguardante il capitale sociale;

VISTO l'allegato estratto del verbale della seduta del Consiglio di amministrazione del 5 novembre 2001, nella quale si è deliberata la conversione del capitale sociale in euro, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

VISTA la nota prot. n. 007998 del 10 dicembre 2001, della Filiale di Udine della Banca d'Italia, con la quale, al riguardo, si comunica che l'Istituto esprime parere favorevole in ordine alla modifica statutaria proposta, ai sensi dell'articolo 159, 2° comma, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 285 dell'8 febbraio 2002;

VISTA la nuova formulazione del testo dell'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito cooperativo di Basiliano - società cooperativa a responsabilità limitata», sul quale è stato espresso parere vincolante da parte della Banca d'Italia;

DECRETA

- E' approvato l'articolo 20 dello Statuto della «Banca di Credito cooperativo di Basiliano - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede a Basiliano, nel testo che assume il seguente integrale nuovo tenore:

«Art. 20

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 5,16 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.».

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 28 febbraio 2002

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'INDUSTRIA 18 febbraio 2002, n. 11.

Programma operativo regionale SFOP - 2000-2006. Approvazione delle graduatorie di domande contributive.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3865, del 7 dicembre 2000 - come modificata con le delibere della Giunta regionale n. 1600 dell'11 maggio 2001 e n. 3412 del 18 ottobre 2001 - con cui è stato approvato il Programma operativo regionale SFOP 2000-2006 inviato dal Ministero delle Politiche agricole e forestali alla Commissione europea per la necessaria notifica;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2597 del 3 agosto 2001 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 24 ottobre 2001 con cui sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relativi ai progetti di cui alla misura 3.2.2 Acquacoltura;

VISTE le domande presentate nel termine ivi stabilito del 24 novembre 2001;

VISTO il verbale della seduta del 21 gennaio 2002 del Nucleo di valutazione - costituito con decreto del Presidente della Regione n. 203 del 24 maggio 2001 - il quale ha formulato la graduatoria relativa alla Misura 3.2.2 (Acquacoltura);

RITENUTO di approvare, ai sensi di quanto stabilito dal citato Programma, la graduatoria formulata dal Nucleo di valutazione relativa alle domande di contributo sulla citata Misura, riservandosi di autorizzare la relativa spesa con successivo provvedimento;

DECRETA

Art. 1

- E' approvata la graduatoria delle domande ammesse ai contributi previsti dal Programma operativo regionale SFOP 2000-2006, approvato con delibera della Giunta regionale n. 3865 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni relative alla Misura 3.2.2

Graduatoria

Misura 3.2.2 - (Acquacoltura)

	IMPRESA	SEDE	INVEST. Euro	CONTR. 50% Euro
1	COOPERATIVA PESCATORI «S. VITO» SOC. COOP. A R.L.	MARANO LAGUNARE	1.652.662,08	826.331,04
2	ALMAR SOC. COOP. A R.L.	MARANO LAGUNARE	444.152,94	222.076,47

Art. 2

- Con successivo provvedimento verrà autorizzata la spesa per la concessione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie comunitarie, statali e regionali previste dal Piano finanziario del citato Programma per il periodo 2001-2003 da parte dell'U.E. subordinatamente all'esito favorevole dell'esame del medesimo Programma regionale da parte della competente Commissione dell'Unione europea.

Art. 3

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 febbraio 2002

CALANDRA DI ROCCOLINO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE 12 febbraio 2002, n. 031.

Approvazione della graduatoria per l'anno 2002 dei beneficiari di contributi sulla misura «h» relativa all'imboschimento dei terreni agricoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità Europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio Europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 8 - Procedure per l'attuazione - della Misura «h» - imboschimento di superfici agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando - Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale Regionale;

VISTO il testo del «Bando - Regolamento relativo all'imboschimento di terreni agricoli» inerente la disciplina del sostegno alla misura «h» del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 750 del 4 dicembre 2000 dell'Assessore alle foreste d'approvazione del «Bando - Regolamento relativo all'imboschimento di superfici agricole» inerente la disciplina del sostegno alla misura «h» del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTE le note n. 285 del 23 gennaio 2001 dell'Ispettorato delle foreste di Gorizia, n. 701 del 31 gennaio 2002 dell'Ispettorato delle foreste di Udine e n. 726 del 31 gennaio 2002 dell'Ispettorato delle foreste di Pordenone, che trasmettono i pareri istruttori delle domande relative ai beneficiari che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2001 per la misura h con l'indicazione del contributo da concedere e la cui docu-

mentazione risulta completa secondo quanto indicato nel Bando-Regolamento.

DECRETA

Di approvare la graduatoria allegata per l'anno 2002 dei beneficiari di contributi sulla Misura «h» relativa all'imboschimento dei terreni agricoli.

Udine, 12 febbraio 2002

BORTOLI

GRADUATORIA MISURA«h»
imboschimento terreni agricoli.

BENEFICIARI AMMESSI	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	SPESA AMMISSIBILE	IMPORTO DEL SOSTEGNO PUBBLICO RICHIESTO SULLA SPESA AMMISSIBILE
SOLERO Pierpaolo	arboreto	27.901,05	22.320,84
AZ. AGR. SALVADOR BORTOLO S.A.S.	pioppeto	18.589,74	14.871,79
AZ. AGR.TENUTA REGINA DI FABIO PASTI E C. SAS.	arboreto	34.324,15	27.459,32
AZ.AGR.BOSCAT	bosco misto	131.107,47	104.885,97
INFANTI Lucia	bosco misto	55.583,08	44.466,46
AZ. AGR. TINA di LENARDUZZI Fausto Dino e Barbara	bosco misto	6.375,91	5.100,72
BERNARDIS Fernando	bosco misto	13.007,28	10.405,82
PEGOLO Carlo	pioppeto	28.517,76	22.814,21
BARBATO Giorgio	pioppeto	7.571,09	6.056,87
BURINI Amelio	pioppeto	6.467,34	5.173,87
DE CANDIDO Valentino	pioppeto	8.378,66	6.702,92
ANDREETTA Vittorio	pioppeto	9.755,37	7.804,29
MANIAS Gianpaolo	arboreto	2.435,02	1.948,01
TREVISAN Andrea	arboreto	1.255,00	1.004,00
CASTELANO Vitalino	pioppeto	14.629,13	11.703,31
GIGANTE Aldo	pioppeto	1.527,16	1.221,73
BARBIERI Adele	arboreto	4.089,41	3.271,52
BASSO Cristina	bosco misto	3.868,00	3.094,80
BUTTO' Renata	pioppeto	4.243,16	3.394,53
DELLA SIEGA Feruccio	pioppeto	6.401,34	5.121,07
PLOZZER RENZO	pioppeto	10.658,12	8.526,49
Az Agr. Tondello Paolino Alessandro e Galetti Noris	pioppeto	3.987,72	3.190,17
BERGAGNINI Giovanni	arboreto	5.005,68	4.004,55
MAURO Alfiero	arboreto	3.374,12	2.699,30
NIZZETTO Liana	pioppeto	4.360,25	3.488,20
PITTARO Patrizia	arboreto	13.082,27	10.465,81
RIGUTTO Loris Giacomo	arboreto	9.187,46	7.349,96
PETTARIN Alessandro	bosco misto	11.874,04	9.499,23
DI LAURO Elena	bosco misto	12.140,13	9.712,10
FABBRO Rina	pioppeto	3.294,82	2.635,86
CECCHINI Armanda	pioppeto	4.006,78	3.205,42
DELLA ROSA Luciano	pioppeto	3.882,95	3.106,00
GASPARDO Pierpaolo	pioppeto	24.888,93	19.911,15
LOCATELLI Laura	arboreto	3.627,97	2.902,38
TREVISAN Daniele	bosco misto	2.512,12	2.009,69
CUCCHINI Eugenio	bosco misto	1.756,60	1.405,28
GALLICI Emanuele	bosco misto	5.242,33	4.193,86
GROSSO Alessio	bosco misto	3.175,82	2.540,66
PICCO Luca	arboreto	2.648,90	2.119,12
COMAND Mara	arboreto	2.657,02	2.125,61
DONADEL Severino	arboreto paulownia	9.808,77	7.435,00
SCUSSAT Giordano	arboreto	11.055,00	8.844,00
CEOLIN Secondo	arboreto	2.318,00	1.854,00

COLLESAN Clara	arboreto	8.503,34	6.802,67
MUZZIN Massimo	pioppeto	6.353,73	5.082,98
PITTANA Mario Franco	pioppeto	4.509,13	3.607,30
PILOT Maria	pioppeto	5.983,46	4.786,76
FORNASIER Dino	arboreto	2.457,38	1.965,90
AGOSTI Leonida	arboreto	2.322,40	1.857,92
NAVARRIA Diego	bosco misto	8.902,06	7.121,65
STRIZZOLO Dino	bosco misto	5.657,14	4.525,71
TOSO Andrea	bosco misto	12.687,48	10.149,98
TAVIAN Giorgio	pioppeto	6.451,97	5.161,58
PRESSACCO Guido	bosco misto	2.869,48	2.080,00
CALLIGARO Primo	bosco misto	3.083,75	2.467,00
PIVIDORI Luisa	bosco misto	2.436,86	1.949,49
COS Sergio	bosco misto	3.311,99	2.649,60
DARIO Giovanni	bosco misto	3.449,00	2.759,20
FILIPUTTI Giangabriele	bosco misto	4.442,56	3.554,05
ORLANDO Ivana	bosco misto	3.808,63	3.046,90
PICCINI Antonio	bosco misto	4.437,36	3.549,89
SANGOI Renata	bosco misto	3.249,96	2.599,97
OSSO Elvia	pioppeto	6.899,80	5.519,84
MAESTRO Oria	pioppeto	3.298,16	2.638,52
DEL ZOTTO Angelo	pioppeto	9.261,97	7.409,58
DE PRA' Franco	pioppeto	4.461,50	3.569,20
DORIGO Bruno	pioppeto	3.866,67	3.093,33
VIOLA Loris	pioppeto	4.151,03	3.320,82
COMAR Beno	arboreto	15.200,75	12.160,60
DRI Massimo	pioppeto	4.718,04	3.774,43
FIORITTO Lidia	arboreto	3.685,40	2.948,32
REALE Isabella	pioppeto	4.102,96	3.282,37
RIGUTTI Ivana	pioppeto	3.461,87	2.769,50
ROSSIT Adelina	pioppeto	4.627,54	3.702,00
STOCCO Lodovico	pioppeto	6.239,99	4.991,99
ZANIER Carmen	pioppeto	2.953,96	2.363,13
DEGANO Nilo	pioppeto	3.094,62	2.475,70
PICCOLI Primo	arboreto	2.180,15	1.744,12
BISARO Marilena	arboreto	4.069,59	2.713,08
CUCCHINI Ruggero	arboreto	1.650,67	1.320,54
CULOS Mario	arboreto	3.966,07	3.172,85
FARAVELLI Claudio	arboreto	3.595,10	2.876,08
BENEFICIARI NON AMMESSI			
Cargnelli Lina			
Tonelli Grazia			

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE 12 febbraio 2002, n. 032.

Approvazione della graduatoria per l'anno 2002 dei beneficiari di contributi sulla sottomisura«i1», relativa all'imboschimento dei terreni non agricoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità Europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio Europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità Europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della Misura «i» - altre misure forestali, comprendenti l'imboschimento di superfici non agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura «i_1» i1 del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 755 del 4 dicembre 2000 dell'Assessore alle foreste d'approvazione del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura «i_1» del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTE le note n. 285 del 23 gennaio 2002 dell'Ispettorato delle foreste di Gorizia, n. 701 del 31 gennaio 2002 dell'Ispettorato delle foreste di Udine e n. 726 del 31 gennaio 2002 dell'Ispettorato delle foreste di Pordenone, che trasmettono i pareri istruttori delle domande relative ai beneficiari che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2001 per la sottomisura «i_1» i1 con l'indicazione del contributo da concedere e la cui documentazione risulta completa secondo quanto indicato nel Bando-Regolamento.

DECRETA

Di approvare la graduatoria allegata per l'anno 2002 dei beneficiari di contributi sulla sottomisura «i_1» relativa all'imboschimento dei terreni non agricoli.

Udine, 12 febbraio 2002

BORTOLI

GRADUATORIA MISURA«i_1»
imboschimento terreni non agricoli.

BENEFICIARI AMMESSI	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	SPESA AMMISSIBILE	IMPORTO DEL SOSTEGNO PUBBLICO RICHIESTO SULLA SPESA AMMISSIBILE
MONTANARI Margherita	pioppeto	37.963,05	26.574,14
AZ. AGR. TURCO IVAN E PITTON ROSA S.S.	pioppeto	19.603,72	13.722,61
TONIZZO Maria	pioppeto	126.658,07	88.660,65
KOMJANC Benjamin	pioppeto	25.256,12	17.679,28
BERTOLO Teresa	pioppeto	12.257,95	8.580,56
BERTOLO Teresa	pioppeto	11.581,96	8.107,37
STOCCO Gianni Pietro	pioppeto	31.793,70	22.255,59
SCIAN Cesare	pioppeto	2.623,49	1.836,44
BOLZAN Franco	pioppeto	10.231,64	7.162,14
AZ.AGR. GERARDI & C.	pioppeto	41.550,87	29.085,60
BARBATO Giorgio	pioppeto	7.999,00	5.599,00
AZ. AGR.TENUTA REGINA DI FABIO PASTI E C. SAS.	arboreto	1.825,75	1.460,60
AZ AGR. GREENFARM DI TONELLI ROBERTO E LAURA S.S.	pioppeto	27.732,55	19.412,78
GIGANTE Aldo	pioppeto	2.545,27	1.781,69
PRESACCO Paolo	pioppeto	3.830,61	2.681,43
CECCONI Livio	pioppeto	9.869,46	6.908,62
COLLAVINI Federico	pioppeto	8.787,88	6.151,51
MACOR Antonio	pioppeto	3.172,05	2.220,43
DEANA Massimo	pioppeto	6.341,06	4.438,74
RAFFIN GIOVANNI	pioppeto	18.319,34	12.823,54
RAFFIN Giovanni	pioppeto	24.493,39	17.145,37
RAFFIN GIOVANNI	pioppeto	32.740,47	22.918,33
RAFFIN GIOVANNI	pioppeto	38.125,86	26.688,10
RAFFIN MARIO	pioppeto	11.469,30	8.028,51
PAMPAGNIN Denis	pioppeto	3.816,00	2.671,20
PAMPAGNIN Roberto	pioppeto	10.637,09	7.445,96
AGENZIE AGRICOLE DI TORVISCOSA S.S.	pioppeto	19.243,19	13.470,24
AZ. AGR. FRIULANA DI SIMONUTTI MADDALENA	pioppeto	8.108,99	5.676,30
AZ. AGR. S. PRIMIERA ss	pioppeto	13.536,29	9.475,40

BENEFICIARI AMMESSI	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	SPESA AMMISSIBILE	IMPORTO DEL SOSTEGNO PUBBLICO RICHIESTO SULLA SPESA AMMISSIBILE
AZ. AGR. TONDELLO PAOLINO ALESSANDRO E GALETTI NORIS	pioppeto	5.986,34	4.190,44
BUDAI Evelino	pioppeto	4.844,89	3.391,22
CUDIN Dino	pioppeto	3.339,00	2.337,30
DE PAOLI Elena	pioppeto	3.943,23	2.760,26
VIRGILI Dorino	pioppeto	6.756,52	4.729,57
BRUSUT Laura	pioppeto	2.929,00	2.050,00
PEDRAZZOLI Guido	pioppeto	22.530,00	15.771,00
CUCCHINI Eugenio	pioppeto	16.676,38	11.673,47
CUCCHINI Marco	pioppeto	19.738,92	13.817,24
MIGLIORINI SAS	pioppeto	42.136,71	29.495,70
VIDOTTO Pio	pioppeto	23.521,00	16.464,70
MIRFOND sas di MIROLO R.	arboreto	2.103,00	1.682,00
SUSANNA Alfio	pioppeto	3.913,00	2.739,00
DI LUCA Tarsilla	pioppeto	5.682,32	3.977,63
MARIONI Mario	pioppeto	4.323,77	3.026,64
VIDOTTO Pio	pioppeto	9.615,94	6.731,16
ZUPPICCHINI Ada	pioppeto	4.753,62	3.327,53
AZ. AGR. PITTON RICCIOTTI	pioppeto	9.134,54	6.394,18
GORI Adolfo	pioppeto	3.320,61	2.324,43
NUZZO Lorena	pioppeto	7.661,22	5.362,86
TURCO Enrico	pioppeto	8.924,14	6.246,90
SCLAUNICH Claudio	pioppeto	2.742,75	1.919,92
DEANA Vittorio	pioppeto	2.974,36	2.082,05
MOLINO Cristina	pioppeto	4.817,70	3.372,39
BURLON Gentile	pioppeto	4.298,49	3.008,94
CANDOTTI Benigno	pioppeto	9.834,00	6.883,80
DELLA SIEGA Assunta	pioppeto	10.732,49	7.512,74
CESTER Rosanna	bosco misto	6.299,77	5.039,81
OSSO Elvia	pioppeto	6.797,24	4.758,07
FACCA Luigi	pioppeto	9.396,36	6.577,45
MANTOANI Bruno	pioppeto	7.159,42	5.011,54
MININ Bruno	pioppeto	5.739,20	4.017,44
ROPPA Sergio	pioppeto	7.544,85	5.281,39
FABRIS Livio	pioppeto	5.069,92	3.548,95
FRANCESCHINIS Franca	pioppeto	4.295,61	3.006,92
MAGRINI Iolanda	pioppeto	6.794,08	4.755,86
SATTOLO Angelina	pioppeto	9.635,00	6.744,50
BACINELLO Gianfranco	pioppeto	3.687,77	2.581,44
CORDENONS Clorindo	pioppeto	4.865,40	3.405,78
DELLA MORA Luigi	pioppeto	3.952,92	2.767,04
MACOR Elio	pioppeto	6.498,30	4.548,81
MANTOANI Santino	pioppeto	3.434,10	2.403,87
MARIOTTI Valerio	pioppeto	2.809,30	1.850,46
NAPOL Giuseppe	pioppeto	4.957,26	3.470,08
REALE Isabella	pioppeto	9.015,23	6.310,66
RIGUTTI Ivana	pioppeto	9.244,20	6.470,94
SORAMEL Maria Pia	pioppeto	7.065,84	4.946,09
NOGARINO Italo	pioppeto	3.463,02	2.424,11
COMO Nicolò	arboreto	3.658,08	2.926,46
FILIPUZZI Franco	pioppeto	2.762,28	1.933,59
BENEFICIARI NON AMMESSI			
Az. Agricola Tosolini Josè			
Natison Scavi s.r.l.			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2002, n. 270.

Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione delle spese di cui ai capitoli 303, 304 e 830 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2002 assegnati all'Ufficio di Gabinetto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4 di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e del bilancio di previsione per l'anno 2002»;

ATTESO che la citata legge assegna all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione i capitoli di bilancio di seguito indicati, con le relative finalità e stanziamenti:

Cap. 303	Spese per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni ed altri oggetti similari, da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza (articolo 8, comma 51, legge regionale n. 2/2000)	euro 15.000,00
Cap. 304	Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale (articolo 8, comma 52, legge regionale n. 4/2001)	euro 51.000,00
Cap. 830	Spese per l'istituzione e l'attività dell'Ufficio di collegamento della Regione con le istituzioni europee a Bruxelles (articolo 8, comma 79, legge regionale n. 2/2000)	euro 200.000,00

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il quale spetta alla Giunta regionale la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché l'individuazione delle risorse necessarie;

RITENUTO di provvedere al riguardo, per l'attività di gestione delle spese di cui ai suindicati capitoli assegnati all'Ufficio di Gabinetto, per l'anno 2002;

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 92, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

RITENUTO di delegare al Capo di Gabinetto la gestione delle risorse di cui ai capitoli 303, 304 e 830 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2002;

VISTO lo Statuto regionale;

all'unanimità,

DELIBERA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, il documento contenente le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, da parte dell'Ufficio di Gabinetto, delle spese di cui ai capitoli 303, 304 e 830 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2002, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Il Capo di Gabinetto è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000, ad operare, per l'anno 2002, le scelte di gestione delle risorse finanziarie di cui ai suddetti capitoli.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO

«Direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione» - anno 2002

Capitoli 303, 304 e 830

U.P.B. 52.3.2.1.924 - Spese relative all'attività dell'Ufficio di Gabinetto

Capitolo 304

«Spese per esigenze operative correnti, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, attrezzature informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché per la partecipazione a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale» (articolo 8, comma 52, legge regionale n. 4/2001).

Obiettivi

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente;
- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurarne il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alle provvigioni di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale ambito, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo-contabile di competenza dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, sono:

- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;
- ammodernamento ed elevazione del grado di informatizzazione dell'Ufficio, mediante la previsione, in via residuale rispetto alla competenza del Servizio del Provveditorato della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, dell'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche;
- aggiornamento costante della professionalità del proprio personale perseguito mediante:
  1) l'acquisto di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi;
  2) la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi, seminari, convegni ed iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;
  3) l'organizzazione diretta di azioni formative autogestite, di carattere intensivo;
- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato.

Risorse

Per le predette spese la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4 di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002» ha stanziato, in termini di competenza, la spesa complessiva di euro 153.000,00, suddivisa in ragione di euro 51.000,00 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.3.2.1.924, sul capitolo 304 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002.

Risorse finanziarie

2002	2003	2004
euro 51.000,00	euro 51.000,00	euro 51.000,00

Programmi

a) Corsi di formazione e aggiornamento professionale

Per quanto attiene alla formazione e all'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

a. il personale verrà inviato ai corsi di approfondimento sulle tematiche attinenti ai compiti dell'Ufficio di Gabinetto e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;
b. l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta, dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato;
c. la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzata con decreto del Capo di Gabinetto;
d. parimenti, la partecipazione dei dipendenti alle iniziative formative autogestite, di carattere intensivo, organizzate direttamente dall'Ufficio, dovrà essere autorizzata con specifico decreto del Capo di Gabinetto.

b) Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line

Le somme disponibili sul capitolo 304 potranno esser utilizzate anche per gli acquisti di materiali e attrezzature d'ufficio, nonché di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel «Regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0157/Pres. del 12 maggio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, in cui sono precisati, tra l'altro, i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato, le modalità di erogazione delle spese, le autorizzazioni necessarie, i metodi di giustificazione delle spese effettuate nonché i modi con cui provvedere ai pagamenti.

Nell'ambito di tali spese si possono, tuttavia, indicare sin d'ora le seguenti tipologie di acquisto.

1) Beni connessi ad esigenze specifiche dell'Ufficio di Gabinetto, tra i quali:

a) materiali ed attrezzature di ufficio quali arredi, suppellettili e mobili, anche di sicurezza, videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo; materiale di cancelleria; apparecchi, utensili e quant'altro necessario per la piccola ristorazione per esigenze di rappresentanza; ornamenti, anche floreali; materiale di ricambio, di consumo,

ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

b) materiale ed attrezzature per il miglior decoro e la maggiore funzionalità delle sedi di rappresentanza, quali arredi e mobili anche d'epoca, cose d'arte, apparecchi di telefonia, anche mobile, sistemi di telecomunicazione, apparecchiature per la trasmissione di dati e facsimili; materiale di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;

c) attrezzature informatiche;

d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on line.

2) Beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nelle ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto, esclusi tutti gli arredamenti d'ufficio.

U.P.B. 52.1.2.1.648 - Spese della Presidenza della Giunta

Capitolo 303

«Spese per l'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni ed altri oggetti similari, da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza» (articolo 8, comma 51, legge regionale n. 2/2000).

Obiettivi

L'Ufficio di Gabinetto, posto alle immediate dipendenze del Presidente della Regione, tra le attività definite dall'articolo 45 della legge regionale 8 marzo 1988, n. 7, tratta, in particolare, gli affari relativi all'attività politico-istituzionale della Presidenza.

L'attività che la Presidenza della Regione svolge nell'esercizio delle proprie funzioni politico-istituzionali è riconducibile anche alla finalità di accrescere il prestigio della Regione, suscitare su di essa, sulle sue iniziative e i suoi obiettivi di intervento, l'interesse e l'attenzione di altri soggetti istituzionali, nonché intrattenere rapporti a carattere ufficiale con soggetti estranei all'Amministrazione.

In considerazione della rilevanza da riconoscere a determinati rapporti intervenuti o a determinati soggetti con rappresentatività ufficiale, ovvero in occasione di determinati eventi, sorge la necessità di offrire in omaggio pubblicazioni, medaglie e altri oggetti di rappresentanza.

L'articolo 8, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ha assegnato all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, nell'ambito dell'Unità previsionale di base 52.1.2.1.648 «Spese della Presidenza della Giunta», il capitolo 303 per le spese relative all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza.

Tali spese possono essere effettuate tramite aperture di credito a favore di un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a Consigliere, assegnato alla medesima struttura.

Risorse

Per le predette spese la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4 di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002» ha stanziato, in termini di competenza, la spesa complessiva di euro 45.000,00, suddivisa in ragione di euro 15.000,00 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.1.2.1.648, sul capitolo 303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002.

Risorse finanziarie

2002	2003	2004
euro 15.000,00	euro 15.000,00	euro 15.000,00

Programmi

Le risorse stanziate verranno utilizzate per far fronte alle esigenze dell'Ufficio in relazione ai compiti ad esso affidati.

In particolare, le risorse disponibili verranno utilizzate nel corso dell'esercizio per provvedere al rinnovamento dell'oggettistica di rappresentanza, rinnovamento che, trattandosi di materiale soggetto ad esaurimento, proseguirà nel corso dei prossimi esercizi.

Inoltre, le risorse verranno utilizzate per l'acquisto di materiale di rappresentanza in occasione di iniziative organizzate dalla Regione per promuovere attività di rilevanza esterna a carattere regionale, interregionale, nazionale ed internazionale.

Si dovrà operare nel massimo contenimento delle spese ed in conformità alle disposizioni contenute nel «Regolamento per l'esecuzione delle spese dirette per le esigenze operative dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale» approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0157/Pres. del 12 maggio 2000, e successive modifiche ed integrazioni.

U.P.B. 3.1.2.1.951 - Ufficio di collegamento a Bruxelles

Capitolo 830

«Spese per l'istituzione e l'attività dell'Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni europee a Bruxelles» (articolo 8, comma 79, legge regionale n. 2/2000).

Obiettivi

La legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito l'Ufficio regionale di collegamento a Bruxelles, demandando i relativi adempimenti all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione.

L'obiettivo generale primario che la Regione intende conseguire con l'Ufficio di Bruxelles è quello di «realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie e di rafforzare la partecipazione del Friuli-Venezia Giulia al processo di integrazione europea».

Nell'ambito di tale obiettivo generale, l'Ufficio di Bruxelles dovrà fornire supporto logistico-operativo alle attività relazionali dei diversi settori dell'Amministrazione regionale nei confronti degli organismi e delle istituzioni comunitarie.

Accanto ad attività di networking, l'Ufficio dovrà svolgere anche altre forme di intervento, come l'organizzazione e il coordinamento di stages ed iniziative formative e di aggiornamento del personale regionale presso le istituzioni europee, nonché assicurare il più efficiente collegamento della Regione con la Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea.

Sul versante esterno, l'Ufficio di Bruxelles dovrà operare come struttura di interfaccia istituzionale e tecnico-operativa tra il «sistema» Friuli-Venezia Giulia e le istituzioni europee, sistema inteso come l'insieme delle autonomie locali, delle autonomie funzionali, dei soggetti economici e sociali dell'intera Regione.

Infine, ma non di minore importanza, l'Ufficio stabilirà gli opportuni contatti con le altre rappresentanze regionali e provinciali al fine di attuare le forme di collaborazione e di coordinamento definite dall'Amministrazione regionale.

Risorse

Per le predette spese la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4 di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002» ha stanziato, in termini di competenza, la spesa complessiva di euro 600.000,00, suddivisa in ragione di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.1.951, sul capitolo 830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002.

Risorse finanziarie

2002	2003	2004
euro 200.000,00	euro 200.000,00	euro 200.000,00

Programmi

Le attività che l'Ufficio di Bruxelles dovrà svolgere, sono la naturale conseguenza degli obiettivi previsti dalla legge.

Se l'obiettivo principale dell'Ufficio è di garantire il collegamento tecnico-amministrativo-informativo e operativo tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Istituzioni comunitarie, la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea e le altre Regioni presenti a Bruxelles (come prevede l'articolo 8, comma 73 della legge regionale 2/2000), tale funzione di raccordo richiederà di realizzare una serie di attività di informazione/formazione e di assistenza per agevolare la partecipazione della Regione alle politiche e ai programmi comunitari, nonché di assicurare il supporto ad attività promozionali dell'immagine e degli interessi regionali.

Le funzioni dell'Ufficio dovranno svilupparsi sulla base di una complessa rete di relazioni che dovrà permettere lo scambio di informazioni e facilitare il collegamento tra la realtà regionale/locale e quella comunitaria.

Il networking si dovrà concretizzare anche attraverso l'organizzazione di incontri con funzionari comunitari e rappresentanti di altre Regioni europee, nonché nella partecipazione a seminari su tematiche specifiche e nell'organizzazione di iniziative/seminari/gruppi di lavoro presso la sede dell'Ufficio.

In linea con il dettato legislativo, l'operatività dell'Ufficio di Bruxelles dovrà essere ricondotta, in particolare, alle attività di informazione, di rappresentanza degli interessi regionali e di assistenza tecnica. A tal fine l'Ufficio di collegamento dovrà coordinarsi strettamente con le strutture regionali che hanno dirette competenze in materia comunitaria.

Le risorse stanziate verranno utilizzate per far fronte alle esigenze dell'Ufficio in relazione ai compiti ad esso affidati.

Le spese inerenti all'attività dell'Ufficio di Bruxelles saranno effettuate tramite aperture di credito a favore del responsabile dell'Ufficio stesso che opererà quale funzionario delegato.

Appare utile, inoltre, ricordare che nel provvedimento legislativo di assestamento del bilancio 2001 è stata inserita un'apposita norma concernente le modalità agevolative di pagamento delle spese sostenute dal funzionario delegato a Bruxelles, analogamente a quanto previsto dall'articolo 48 della legge regionale n. 30/1985 per l'Ufficio di Gabinetto in Roma.

Per quanto riguarda le spese connesse all'attività dell'Ufficio di Bruxelles, esse saranno destinate a:

• esigenze operative correnti;

• attività di rappresentanza;

• consulenze e convenzioni

Si dovrà operare nel massimo contenimento delle spese ed in conformità alle disposizioni contenute nel «Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio di collegamento a Bruxelles» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0316/Pres. del 17 agosto 2001.

Dal novero delle spese operative correnti a carico dell'Ufficio di Gabinetto andranno escluse quelle connesse alla gestione dell'immobile, nonché quelle di consumo e di acquisto di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Ufficio che siano ricomprese nel contratto di fornitura di servizi sottoscritto tra l'Amministrazione regionale e la società erogatrice degli stessi, la NCI di Bruxelles.

Per quanto riguarda, invece, le spese di rappresentanza, disciplinate nel citato Regolamento per l'esecuzione delle spese dell'Ufficio, la relativa disciplina sarà in linea con quanto ha ribadito in diverse occasioni la Corte dei conti secondo la quale sono spese di rappresentanza quelle unicamente fondate sulla concreta obiettiva esigenza per un determinato Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti a quest'ultimo estranei allo scopo di suscitare l'interesse degli ambienti qualificati e dell'opinione pubblica in genere, al fine di ottenere i vantaggi derivanti da una più approfondita conoscenza della propria attività istituzionale.

Un'altra voce importante è quella relativa alle spese per consulenze e convenzioni con soggetti pubblici o privati dotati della idonea esperienza operativa nel settore, al fine di garantire un adeguato supporto operativo nello svolgimento dei compiti e delle attività, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale.

Nel conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, siano essi pubblici o privati, l'Ufficio dovrà attenersi ai principi generali più volte ribaditi dalla Corte dei conti.

In particolare, i predetti incarichi potranno essere conferiti ove i problemi di pertinenza dell'Amministrazione richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e, conseguentemente, implichino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo.

Il loro conferimento non dovrà implicare uno svolgimento di attività continuativa ma la soluzione di specifiche problematiche; essi dovranno quindi essere caratterizzati da temporaneità e specificità e non dovranno rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'Ente al di fuori di quanto consentito dalla legge.

Infine, per quanto riguarda il compenso, esso dovrà essere proporzionato all'attività svolta e non corrisposto in maniera forfetaria.

Delega al Capo di Gabinetto per le scelte di gestione delle risorse finanziarie (articolo 8, comma 92, legge regionale n. 2/2000).

Il Capo di Gabinetto è delegato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000 alla gestione delle risorse finanziarie dei capitoli 303, 304 e 830 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 2002 assegnati all'Ufficio di Gabinetto e ai quali fa riferimento il presente documento.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2002, n. 290.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Direttive generali inerenti le competenze previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001. Spese per l'acquisto di attrezzature, libri, corsi, ecc. - Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, il quale prevede che la Giunta regionale fissi «gli obiettivi e i programmi da attuare, individui le necessarie risorse, indichi le priorità ed emani le necessarie direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione»;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, come modificato con il comma 41 dell'articolo 7 della legge regionale 23/2001, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale»;

ATTESO che la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 4, di approvazione del «Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002» nonché del «Documento tecnico di accompagnamento e specificazione al Bilancio di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002», ha stanziato, in termini di competenza, sul capitolo di spesa n. 1780, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.13.1.1629, l'importo di

euro 15.000,00 per la realizzazione delle precitate attività;

RITENUTO di dover fissare gli obiettivi ed i programmi relativi alla gestione delle suddette spese, riservandosi di approvare il programma relativo alla gestione delle ulteriori attività del Servizio con successivo provvedimento;

VISTI il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato» ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato», ed in particolare gli articoli 41 e 92 del Regolamento;

VISTA altresì la circolare n. 5/2001, con la quale la Ragioneria generale forniva indicazioni in ordine all'ambito di applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale più sopra indicata;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 20 aprile 2001, n. 0126/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2001, Registro 1, foglio 168, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 6 giugno 2001, con il quale è stato approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto»;

VISTO l'articolo 8, commi 91 e 92 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

all'unanimità,

DELIBERA

Articolo 1

- E' approvato, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'allegato programma, facente parte integrante della presente deliberazione, contenente le direttive generali per la gestione, da parte del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, delle spese previste dall'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico - ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line - e, inoltre, per le spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Articolo 2

- Il Direttore del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale n. 2/2000, ad operare, per l'anno 2002, le scelte di gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa n. 1780, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.13.1.1629, relativo alle spese sopracitate.

Articolo 3

- Avviso della presente deliberazione sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Direttive generali per la gestione delle risorse finanziarie del capitolo n. 1780 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2002.

OBIETTIVI

Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione regionale figurano:

- la formazione costante del personale dipendente, particolarmente diretta all'approfondimento delle materie interessate da interventi normativi di carattere innovativo;

- la progressiva riorganizzazione delle strutture amministrative, in relazione alla necessità di assicurarne il più efficace funzionamento, anche mediante l'attribuzione alle stesse dei poteri di spesa necessari alle provvigioni di materiali ed attrezzature d'ufficio.

In tale quadro, gli obiettivi specifici della gestione amministrativo-contabile di competenza del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto sono:

- la formazione costante del personale dipendente, mediante la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

- l'utilizzazione al meglio delle risorse finanziarie disponibili, contenendo le richieste in termini di reali necessità, funzionalità ed efficienza della struttura;

- approvvigionamento di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, qualora la relativa provvista non sia di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, ovvero nei casi di urgenza ed indifferibilità degli acquisti medesimi;

- adozione di procedimenti di spesa semplificati, mediante la nomina di un funzionario delegato.

PROGRAMMI

a) Corsi di aggiornamento professionale.

Per quanto attiene all'aggiornamento professionale, la gestione della relativa spesa sarà soggetta ai seguenti criteri:

a. il personale verrà inviato a corsi, seminari, convegni e iniziative su tematiche attinenti ai compiti del Servizio e di aggiornamento in ordine alle materie interessate da nuovi interventi normativi;

b. l'iniziativa formativa di volta in volta prescelta, dovrà corrispondere, salvo motivate eccezioni, alla qualifica funzionale, al profilo professionale ed al titolo di studio del dipendente interessato;

c. la partecipazione dei singoli dipendenti ai corsi ed altre iniziative di formazione presenti sul mercato sarà, di volta in volta, autorizzata con provvedimento del Direttore del Servizio Autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.

b) Acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line.

Le somme disponibili sul capitolo di spesa n. 1780, potranno esser utilizzate anche per gli acquisti di materiali e attrezzature d'ufficio, nonché di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico nonché accessi a pagamento a banche dati on-line, secondo le disposizioni del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0126/Pres. del 20 aprile 2001.

Nell'ambito di tali spese si possono, tuttavia, indicare sin d'ora le seguenti tipologie di acquisto:

1) libri di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro, nonché riviste, giornali e pubblicazioni non in abbonamento;

2) accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Servizio;

3) materiali, strumenti, attrezzature necessari per il funzionamento dell'ufficio, non rientranti nelle tipologie dei beni forniti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 355.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Attività programma e direttive generali per la gestione del capitolo 605, U.P.B. 52.2.4.1.653 - Spese per gli incarichi di collaborazione a tempo determinato di cui all'articolo 68 della legge regionale 9/1999, con riferimento all'anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'articolo 6, il quale, al comma 1, lettera b), prevede che la Giunta regionale definisce obiettivi, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'Amministrazione regionale ad affidare, nel limite massimo di dieci unità, incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione di programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi;

VISTO l'articolo 9, comma 45 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che assegna alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale la competenza in merito alla stipulazione dei contratti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione di cui al predetto articolo 68 legge regionale 9/1999;

ATTESO che la medesima legge regionale ha autorizzato la spesa complessiva di 2.010.000 euro, suddivisa in ragione di 670.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.653 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 605 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO il verbale n. 4225 dell'11 dicembre 2001, con la quale si è ravvisata l'opportunità di rinnovare, nel corso del 2002, alcuni incarichi di collaborazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, già scaduti, per i quali sono pervenute formali richieste di rinnovo da parte degli Uffici interessati, in attesa dell'avvio di nuove procedure pubbliche di selezione per il conferimento degli incarichi medesimi;

RITENUTO opportuno, nelle more della definizione delle linee di programma relative alla gestione dell'inte-

ro stanziamento di cui al predetto capitolo 605, U.P.B. 52.2.4.1.653, destinare una parte di dette risorse al rinnovo degli incarichi di cui sopra, attese le imprescindibili esigenze degli Uffici di avvalersi di dette collaborazioni per le gestione delle materie previste dall'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9;

RITENUTO di approvare l'allegato programma di attività relativo alla gestione delle risorse del capitolo 605, U.P.B. 52.2.4.1.653 limitatamente al rinnovo degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come previsto dal verbale n. 4225 dell'11 dicembre 2001;

RITENUTO di emanare le opportune direttive generali per l'azione amministrativa con riferimento alla gestione del succitato capitolo 605, unità previsionale di base 52.2.4.1.653 per l'anno 2002, per la quota parte necessaria ai predetti rinnovi;

RITENUTO di delegare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale alla gestione delle risorse finanziarie del summenzionato capitolo di spesa 605, U.P.B. 52.2.4.1.653;

VISTO l'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 18/1996, ai sensi del quale i Direttori di Servizio stipulano i contratti previa autorizzazione, anche in via permanente, della Giunta regionale;

ATTESO che il Servizio Organizzazione e Metodi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvederà alla stipula dei contratti di affidamento di incarichi di collaborazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 9/1999;

RITENUTO di autorizzare in via permanente il Direttore del Servizio Organizzazione e Metodi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale alla stipulazione dei contratti di affidamento di incarichi di collaborazione di cui all'articolo 68 della legge regionale 9/1999 e degli eventuali atti integrativi dei medesimi;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, l'allegato programma per l'anno 2002 con le direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, con riferimento alla gestione delle spese previste per il rinnovo degli incarichi di collaborazione a tempo determinato di cui all'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, come previsti dal verbale n. 4225 dell'11 dicembre 2001;

di delegare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale alla gestione delle risorse finanziarie del capitolo di spesa 605, U.P.B. 52.2.4.1.653;

di autorizzare in via permanente il Direttore del Servizio Organizzazione e Metodi della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale alla stipulazione dei contratti di affidamento degli incarichi di collaborazione a tempo determinato di cui all'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e degli eventuali atti integrativi dei medesimi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Programma e direttive generali per l'azione amministrativa della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie relative al rinnovo degli incarichi di collaborazione a tempo determinato di cui all'articolo 68 della legge regionale 9/1999; capitolo 605, U.P.B. 52.2.4.1.653, esercizio finanziario 2002.

Premesse

La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale provvede alla stipulazione dei contratti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione a tempo determinato di cui all'articolo 68 della legge regionale 9/1999, finalizzati a potenziare gli interventi per l'attivazione di programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari.

Le risorse finanziarie sono individuate nello stanziamento del capitolo di spesa 605, U.P.B. 52.2.4.1.653 ed ammontano a 670.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, per un importo complessivo di 2.010.000 euro.

Direttive generali per l'azione amministrativa

Nelle more della definizione delle linee di programma relative alla gestione dell'intero stanziamento del capitolo di spesa 605, U.P.B. 52.2.4.1.65, una quota parte dello stanziamento del predetto capitolo sarà riservata al rinnovo, per un periodo di sei mesi, dei contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 9/1999 e scaduti, per i quali sono pervenute formali richieste di rinnovo da parte degli Uffici interessati, come individuati nel verbale n. 4225 dell'11 dicembre 2001.

Ciascun contratto rinnovato prevederà un compenso di livello eguale a quello del rispettivo contratto scaduto.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2002, n. 359.

Legge regionale 3/1999. Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli orientale con sede in Cividale del Friuli. Nomina Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999 n. 3 «Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale» ed in particolare l'articolo 14, comma 5, come integrato dall'articolo 12, comma 5, della legge regionale 13/2000, il quale dispone che la Giunta regionale, in caso di impossibilità degli organi consortili di funzionare può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale agli enti locali 5 maggio 1970 n. 46, protocollo n. 3411/3.0.3. con il quale è stata approvata la costituzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Orientale con sede in Cividale del Friuli;

VISTO il successivo decreto dell'Assessore per le autonomie locali del 23 dicembre 1994 n. 65 con cui si è provveduto (causa il recesso di gran parte dei Comuni dalla compagine consortile) a nominare, con decorrenza 1 gennaio 1995, il geom. Renzo Fioritti Commissario del Consorzio per la temporanea gestione dell'Ente fino alla nomina del Consiglio direttivo e del Presidente;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è stato possibile al Commissario concludere il mandato conferitogli;

CONSIDERATO che non vi sono le condizioni per pervenire alla trasformazione del Consorzio in Ente pubblico economico, come previsto dalla citata legge regionale 3/1999;

ACCERTATO che nel caso in esame ricorrono i presupposti per deliberare lo scioglimento del Consorzio e la conseguente nomina del Commissario liquidatore;

RITENUTO che al Commissario liquidatore venga corrisposto con i fondi consortili un compenso mensile forfettario pari al 30% dell'indennità lorda spettante al Sindaco di Cividale del Friuli, compenso che si reputa congruo se rapportato all'impegno temporale richiesto al professionista per lo svolgimento dell'attività in argomento;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

- lo scioglimento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Orientale con sede in Cividale del Friuli a decorrere dalla data dell'1 marzo 2002.

- Dalla stessa data decade il Commissario geom. Renzo Fioritti già nominato il citato decreto dell'Assessore per le autonomie locali del 23 dicembre 1995 n. 65.

- Di nominare con la medesima decorrenza il rag. Sergio Trusgnich Commissario liquidatore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Orientale con il compito di provvedere alla liquidazione del medesimo. La durata dell'incarico è fissata in tre mesi, eventualmente rinnovabili.

- Al predetto Commissario liquidatore spetta un compenso mensile forfettario pari al 30% dell'indennità lorda spettante ai sensi della legge regionale 46/1996 al Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, a carico dei fondi consortili.

- La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 496.

Articolo 2544 C.C. - Sostituzione del Commissario liquidatore delle cooperative «Società anonima cooperativa operaia di consumo di Paularo soc. coop. a r.l.» con sede in Paularo, «Cooperativa alpina turistica educativa S.A.T.E. soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians, «Cooperativa di consumo e produzione di Cludinico soc. coop. a r.l.» con sede in Cludinico di Ovaro, in scioglimento per atto d'autorità.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 13 giugno 2001 con la quale il dott. Daniele Vidoni veniva nominato, in sostituzione del dott. Ezio Raber, commissario liquidatore delle Cooperative «Società anonima cooperativa operaia di consumo di Paularo soc. coop. a r.l.» con sede in Paularo, «Cooperativa alpina turistica educativa S.A.T.E. soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians, e «Cooperativa di consumo e produzione di Cludinico soc. coop. a r.l.» con sede in

Cludinico di Ovaro, tutte in scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2544 C.C.;

VISTA altresì la nota del 22 novembre 2001 con la quale il dott. Vidoni comunicava di non poter accettare l'incarico conferito;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto dott. Daniele Vidoni in capo alle procedure in corso, onde consentire un corretto andamento delle stesse;

TENUTO CONTO inoltre, per la scelta del commissario liquidatore, della terna di nominativi segnalata dalla Associazione delle Cooperative Friulane di Udine, a cui gli Enti cooperativi summenzionati risultano aderenti;

VISTI gli articoli 2544 C.C., 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 3 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore delle Cooperative in questione il rag. Beppi Fulvio Candido, con studio in Povoletto, via IV Settembre n. 5;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

• Il rag. Beppi Fulvio Candido, con studio in Povoletto, via IV Settembre n. 5, è nominato per le motivazioni indicate in premessa commissario liquidatore delle Cooperative «Società anonima cooperativa operaia di consumo di Paularo soc. coop. a r.l.» con sede in Paularo, «Cooperativa alpina turistica educativa S.A.T.E. soc. coop. a r.l.», con sede in Comeglians e «Cooperativa di consumo e produzione di Cludinico soc. coop. a r.l.» con sede in Cludinico di Ovaro, sciolte per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2544 C.C., in sostituzione del dott. Daniele Vidoni.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 498.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Evoluzione soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 11 dicembre 2001 alla «Cooperativa Sociale Evoluzione soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 febbraio 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 9, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Gorizia;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

• La «Cooperativa Sociale Evoluzione soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 18 settembre 1989, per rogito notaio dott.ssa Aurora Rizzuto di Gorizia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• Il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, via IX Agosto n. 9, è nominato commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 499.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «U.N.I.COOP. soc. coop. a r.l.», con sede in Udine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il 20 dicembre 2001 alla Cooperativa «U.N.I.COOP soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 4 febbraio 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 C.C., 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Claudio Gottardo, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 43, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

CONSIDERATA la deroga di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

DELIBERA

• La Cooperativa «U.N.I.COOP soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 12 maggio 2000, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 C.C., agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• Il dott. Claudio Gottardo, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 43, è nominato commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2002, n. 503. (Estratto).

Comune di Tricesimo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 76 del 26 novembre 2001, di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 2464 del 20 luglio 2001 in merito alla variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tricesimo, superata dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 76 del 26 novembre 2001;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 76 del 26 novembre 2001, di approvazione della variante n. 29 al Piano regolatore generale comunale del comune di Tricesimo;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Arba. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2002 il Comune di Arba ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale modificata in seguito al parere del Comitato Tecnico Regionale n. 162/1-T/01 del 17 settembre 2001 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Cervignano del Friuli, variante n. 42 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 33/2001.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 045/Pres. del 15 febbraio 2002, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 33 del 13 luglio 2001, con cui il Comune di Cervignano del Friuli ha approvato la variante n. 42 al Piano regolatore generale, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 2371 del 24 luglio 1998.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Chions. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 57 del 29 novembre 2001 il Comune di Chions ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Pozzo.

Con deliberazione consiliare n. 72 del 12 novembre 2001, il Comune di Codroipo ha accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Pozzo, ed ha approvato il piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Beano.

Con deliberazione consiliare n. 73 del 12 novembre 2001, il Comune di Codroipo ha accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico di Beano, ed ha approvato il Piano medesimo modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico del Capoluogo - 2ª fase-completamento (Codroipo Ovest).

Con deliberazione consiliare n. 74 del 12 novembre 2001, il Comune di Codroipo ha parzialmente accolto le osservazioni/opposizioni presentate al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro Storico del Capoluogo - 2ª fase-completamento (Codroipo Ovest), ed ha approvato il Piano medesimo, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Codroipo, variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 87/2001.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 046/Pres. del 15 febbraio 2002, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 87 del 23 novembre 2001, con cui il Comune di Codroipo ha approvato la variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 31 maggio 2001.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Latisana. Avviso di approvazione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 135 del 30 novembre 2001 il Comune di Latisana ha preso atto che, in ordine alla variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Latisana. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Variante urbanistica n. 2 alla zona PIP di Crosere».

Con deliberazione consiliare n. 137 del 30 novembre 2001, il Comune di Latisana ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «Variante urbanistica n. 2 alla zona PIP di Crosere», ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Latisana. Avviso di approvazione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 148 del 28 dicembre 2001 il Comune di Latisana ha preso atto che, in ordine alla variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Latisana. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «CS3-5».

Con deliberazione consiliare n. 149 del 28 dicembre 2001, il Comune di Latisana ha respinto l'osservazione presentata al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica denominato «CS3-5», ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Manzano. Avviso di adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 76 del 30 ottobre 2001 il Comune di Manzano ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Meduno. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 31 del 30 novembre 2001 il Comune di Meduno ha adottato, ai sensi dell'articolo

32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pozzuolo del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 7 del 31 gennaio 2002 il Comune di Pozzuolo del Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale modificata a seguito del parere n. 260/1/-T/01 espresso dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 17 dicembre 2001 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pozzuolo del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 31 gennaio 2002 il Comune di Pozzuolo del Friuli ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Reana del Rojale. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 75 del 13 novembre 2001 il Comune di Reana del Rojale ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Canzian d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 36 del 22 ottobre 2001 il Comune di San Canzian d'Isonzo ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Leonardo. Avviso di adozione della variante n. 31 al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 49 del 27 novembre 2001 il Comune di San Leonardo ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 31 al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 31 al Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i

proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Pier d'Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 26 del 26 settembre 2001 il Comune di San Pier d'Isonzo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Vito al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano di recupero del Centro storico.

Con deliberazione consiliare n. 68 del 12 novembre 2001, il Comune di San Vito al Tagliamento ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 5 del Piano di recupero del Centro storico, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
TRIESTE

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Caresana.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c.n. 1216/9 strada di mq. 714, del Comune Censuario di Caresana.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 13 marzo 2002.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

Il Commissario del Completamento
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Cologna.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c.n. 644 ferrovia sede propria di mq. 1990 e p.c.n. 990 ferrovia sede propria di mq. 10510, del Comune Censuario di Cologna.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison 20 con orario 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 13 marzo 2002.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

Il Commissario del Completamento
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Croce.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c.n. 21/1 ferrovia sede propria di mq. 115, p.c.n. 22/1 ferrovia sede propria di mq. 75188, p.c.n. 22/16 urbana di mq. 16, p.c.n. 23 ferrovia sede propria di mq. 90, p.c.n. 24 ferrovia sede propria di mq. 120, p.c.n. 27/2 ferrovia sede propria di mq. 320, p.c.n. 38 prato di mq. 410, p.c.n. 39 orto di mq. 450, p.c.n. 40 casa macchine serbatoio di mq. 2340, p.c.n. 41 improduttivo di mq. 1690, p.c.n. 42 serbatoio comunale di mq. 127, p.c.n. 43 orto di mq. 860, p.c.n. 44/1 corte di mq. 740, p.c.n. 44/2 corte di mq. 1051, p.c.n. 44/3 corte di mq. 83, p.c.n. 45 magazzino di mq. 310, p.c.n. 46 magazzino di mq. 290, p.c.n. 49

corte di mq. 340, p.c.n. 50/1 casa di mq. 140, p.c.n. 50/2 casa e corte di mq. 288, p.c.n. 953 scala di mq. 18, p.c.n. 1354/2 urbana di mq. 536, p.c.n. 1354/3 urbana di mq. 4, p.c.n. 1551/2 ferrovia sede propria di mq. 120, p.c.n. 2098 casello di mq. 6, p.c.n. 2187 casello di mq. 150, p.c.n. 2188 casello di mq. 76, p.c.n. 2376 casello di mq. 62, p.c.n. 3123 casello di mq. 21, p.c.n. 3124 casello di mq. 32, del Comune Censuario di Santa Croce.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 13 marzo 2002.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

Il Commissario del Completamento
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Valle San Bortolo.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita tavolare relativo alla p.c.n. 3586/14 strada di mq. 353, del Comune Censuario di Valle San Bortolo.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dal 13 marzo 2002.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

Il Commissario del Completamento
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento dell'8 febbraio 2002.

Si pubblica l'editto dell'8 febbraio 2002 emesso dalla Corte d'Appello ai sensi degli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in Camera di Consiglio:

dott. Vincenzo Sammartano - Presidente

dott. Eduardo Tammaro - Consigliere

dott. Sergio Goryan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla frazione di tese quadre 372.57 del vecchio catastal numero 1199, ora identificato dalla pc. 191, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Sidonia Salmaso in Verginella nata a Trieste il 27 gennaio 1943, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 8 marzo 2002;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca,

di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° settembre 2002, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste l'8 febbraio 2002

IL PRESIDENTE: Sammartano

AVVISO DI RETTIFICA

Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 6 febbraio 2002. Comune di Muggia. Avviso di approvazione della variante al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica del Centro storico.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 6 febbraio 2002, nell'avviso di cui all'oggetto, alla pagina 2607, prima colonna, anzichè «...il Comune di Muggia ha accolto l'osservazione alla variante ...», deve leggersi «...il Comune di Muggia ha respinto l'osservazione alla variante...».

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

N. 90 Reg. ordinanze 2002.

Ordinanza del 22 dicembre 2001 emessa dal T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Società Marmifera Gorlato S.r.l. contro il Comune di Duino Aurisina ed altra.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:

Vincenzo Sammarco - Presidente,

Enzo Di Sciascio - Consigliere,

Vincenzo Farina - Consigliere relatore,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 659/00 proposto dalla società Marmifera Gorlato S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Cesare Pellegrini e Lorenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Trieste, via XXX Ottobre n. 19;

CONTRO:

1) il Comune di Duino Aurisina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, via Donota n. 3;

2) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Cossina dell'Ufficio legislativo e legale, con domicilio eletto presso il medesimo Ufficio, in Trieste, via Milano n. 1;

PER L'ANNULLAMENTO:

1) della deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 36 del 29-30 settembre 1999, con la quale l'intimato Comune ha approvato la variante generale n. 18 al vigente P.R.G.C., nonchè degli atti prodromici, presupposti, conseguenziali e comunque connessi;

2) del decreto n. 0173/Pres. del 25 maggio 2000, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha confermato la esecutività della cennata deliberazione consiliare n. 36/1999, disponendo l'introduzione delle modifiche indispensabili per il totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante con deliberazione della Giunta regionale n. 2472 del 28 agosto 1998, nonchè degli atti prodromici, presupposti, conseguenziali e comunque connessi;

3) della cennata deliberazione n. 36/1999, nella parte in cui si è previsto l'inserimento dell'immobile di cui alla p.c. n. 1342/96 del C.C. di Aurisina Cave (terreno di proprietà della ricorrente) nell'ambito di progettazione unitaria denominato «P4-Aurisina Cave», con vincolo di destinazione a «verde pubblico-V»;

PER LA FISSAZIONE

di idonea misura riparatoria anche in senso specifico per l'omessa previsione di indennizzo o, in subordine, di un congruo indennizzo per la illegittima reiterazione del vincolo di inedificabilità assoluta sull'immobile di proprietà della deducente;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 27 novembre 2001 la relazione del consigliere Vincenzo Farina ed uditi i difensori delle parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorso mira all'annullamento:

1) della deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 36 del 29-30 settembre 1999, con la quale l'intimato Comune ha approvato la variante generale n. 18 al vigente P.R.G.C., nonchè degli atti prodromici, presupposti, conseguenziali e comunque connessi;

2) del decreto n. 0173/Pres. del 25 maggio 2000, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha confermato la esecutività della cennata deliberazione consiliare n. 36/1999, disponendo l'introduzione delle modifiche indispensabili per il totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante con deliberazione della Giunta regionale n. 2472 del 28 agosto 1998, nonchè degli atti prodromici, presupposti, conseguenziali e comunque connessi;

3) della cennata deliberazione n. 36/1999, nella parte in cui si è previsto l'inserimento dell'immobile di cui alla p.c. n. 1342/96 del C.C. di Aurisina Cave (terreno di proprietà della ricorrente) nell'ambito di progettazione unitaria denominato «P4-Aurisina Cave», con vincolo di destinazione a «verde pubblico-V».

La ricorrente, ha chiesto, altresì, che il Tribunale fissi una idonea misura riparatoria, anche in senso specifico, per l'omessa previsione di indennizzo o, in subordine, di un congruo indennizzo per la illegittima reiterazione del vincolo di inedificabilità assoluta sull'immobile di sua proprietà.

Dopo aver ricordato le vicende che hanno riguardato la proprietà sopra indicata (inizialmente edificabile), a sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti mezzi:

1. Violazione di legge: articoli 36 e 39 della legge regionale 52/1991; Prima Circolare applicativa, prot. P.T./10961/4.101 del 2 dicembre 1991, par. 4; Quarta Circolare applicativa, prot. P.T. 79769/4.102 del 5 ottobre 1992, par. 3.3.1 - Eccesso di potere: difetto di motivazione - difetto di istruttoria - illogicità manifesta - nella reiterazione del vincolo espropriativo.

La ricorrente lamenta che il Comune, con la gravata variante, abbia reiterato, senza indennizzo, un vincolo di inedificabilità assoluta sul proprio terreno, in assenza delle condizioni legittimanti questa reiterazione.

2. Violazione di legge: articolo 32, commi 3° e 7°, della legge regionale 52/1991 - eccesso di potere per difetto di motivazione sulla opposizione presentata.

La deducente lamenta che risposta data dal Comune alla opposizione a suo tempo presentata sia del tutto insoddisfacente.

3. Violazione di legge: articolo 5, decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995 n. 0126/Pres. anche in rapporto al titolo IV, capo I, e in particolare all'articolo 30, commi 1/F e 5/A/1 della legge regionale 52/1991 per difetto degli «Strumenti normativi» della variante generale - articolo 32, comma 3, della legge regionale 52/1991 - eccesso di potere: violazione del principio della «par condicio» dei cittadini, del giusto procedimento e della trasparenza dell'azione amministrativa in rapporto alla pari possibilità dei cittadini direttamente interessati di presentare osservazioni ed opposizioni al P.R.G.C. prima della approvazione di un piano variato sostanzialmente anche d'ufficio dal Comune.

La ricorrente si duole del fatto che il Comune ha mantenuto la situazione di inedificabilità del terreno in questione, disattendendo lo spirito e la lettera delle disposizioni rubricate.

4. Eccesso di potere: difetto di motivazione sul sovradimensionamento degli standard urbanistici - violazione di legge: articolo 32, comma b) della legge regionale 52/1991 e del P.U.R., titolo III, articolo 33.

La deducente lamenta la mancata motivazione da parte del Comune in ordine al rubricato sovradimensionamento.

5. Eccesso di potere: difetto assoluto di motivazione in ordine alla previsione di indennizzo a fronte della reiterazione del vincolo urbanistico - violazione di legge: articolo 7, numeri 2-3 E4, E40, legge 17 agosto 1942 n. 1150 e articolo 2, 1° comma, legge 19 novembre 1968 n. 1187.

L'istante si duole del fatto che la reiterazione del vincolo de quo non sia stata accompagnata dalla previsione del dovuto indennizzo.

6. Eccesso di potere: grave illogicità, carenza di istruttoria e irrazionalità parziale della del. cons. n. 64 del 26 giugno 1995 contenente le direttive per il nuovo P.R.G. per il fabbisogno residenziale - violazione di legge (articolo 30, comma 1, lettera a) della legge regionale 52/1991 in rapporto all'articolo 31, comma 2,

della legge regionale 52/1991) per parziale contrasto fra le direttive e il progetto di piano.

L'istante assume sotto i profili rubricati la illegittimità della gravata variante.

7. Diritto all'indennizzo per le illegittime reiterazioni del vincolo espropriativo senza contestuale previsione dello stesso.

La ricorrente sviluppa le argomentazioni già precedentemente svolte sul punto.

Sotto questo profilo deduce, poi, la illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 42, 3° comma della Costituzione, degli articoli 36, 1° comma, 37, 38 e 39 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, nella parte in cui consentono la reiterazione dei vincoli urbanistici di contenuto espropriativo, decaduti per decorso quinquennio dalla loro adozione, senza la previsione di un indennizzo: ciò in conformità ai principi dettati dalla Corte costituzionale con la fondamentale sentenza 20 maggio 1999, n. 179.

Si sono costituiti in giudizio gli intimati Comune e Regione, chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 95 del 31 maggio 2001 il Tribunale ha ritenuto indispensabile, ai fini del decidere:

1) sapere se il terreno di proprietà della ricorrente società (p.c. n. 1342/96 sita in Aurisina Cave) fosse soggetto, precedentemente alla impugnata variante n. 18, ad un vincolo espropriativo (come definito dalla normativa nazionale e regionale: legge 19 novembre 1968, n. 1187 e legge regionale 19 novembre 1992, n. 52), giusta le asserzioni della ricorrente; e, in caso affermativo, conoscere:
   a) la esatta natura del vincolo (la ricorrente riferisce genericamente di «zona di interesse collettivo» prevista dalla variante n. 10);
   b) gli estremi del provvedimento (compresa la data della sua entrata in vigore) con il quale il vincolo era stato imposto;
   c) se, e in caso affermativo, quando il vincolo era decaduto in base alle vigenti disposizioni legislative;
2) acquisire copia della impugnata deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 36 del 29/30 settembre 1999, senza gli allegati;
3) acquisire copia integrale della relazione alla variante n. 18;
4) acquisire eventuali ulteriori documentati chiarimenti.

L'intimato Comune ottemperava alla ordinanza istruttoria, versando al processo la documentazione richiesta con la nota prot. n. 18360 del 19 settembre 2001.

In particolare (v. nota prot. n. 1024 del 19 settembre 2001), il Comune ha confermato la circostanza che trattasi di vincolo a contenuto espropriativo (così definito dalla decisione comunale sulla osservazione n. 297 alla variante de qua, presentata dalla deducente, ove si parla della «esigenza di realizzare le attrezzature di interesse collettivo indicate nella scheda P4, e di prevedere la conferma del vincolo preordinato all'esproprio»).

DIRITTO

1. Il ricorso mira all'annullamento:

1) della deliberazione del Consiglio comunale di Duino Aurisina n. 36 del 29-30 settembre 1999, con la quale l'intimato Comune ha approvato la variante generale n. 18 al vigente P.R.G.C., nonchè degli atti prodromici, presupposti, conseguenziali e comunque connessi;

2) del decreto n. 0173/Pres. del 25 maggio 2000, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha confermato la esecutività della cennata deliberazione consiliare n. 36/1999, disponendo l'introduzione delle modifiche indispensabili per il totale superamento delle riserve formulate in ordine alla variante con deliberazione della Giunta regionale n. 2472 del 28 agosto 1998, nonchè degli atti prodromici, presupposti, conseguenziali e comunque connessi;

3) della cennata deliberazione n. 36/1999, nella parte in cui si è previsto l'inserimento dell'immobile di cui alla p.c. n. 1342/96 del C.C. di Aurisina Cave (terreno di proprietà della ricorrente) nell'ambito di progettazione unitaria denominato «P4-Aurisina Cave», con vincolo di destinazione a «verde pubblico-V».

La ricorrente ha chiesto, altresì, che il Tribunale fissi una idonea misura riparatoria, anche in senso specifico, per l'omessa previsione di indennizzo o, in subordine, di un congruo indennizzo per la illegittima reiterazione del vincolo di inedificabilità assoluta sull'immobile di sua proprietà.

L'istante ha sollevato, infine, la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 42, 3° comma della Costituzione (secondo cui: «La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale»), degli articoli 36, 1° comma, 37, 38 e 39 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, nella parte in cui consentono la reiterazione dei vincoli urbanistici di contenuto espropriativo, decaduti per decorso quinquennio dalla loro adozione, senza la previsione di un indennizzo. Ciò in conformità ai principi dettati dalla Corte costituzionale con la fondamentale sentenza 20 maggio 1999, n. 179.

2. Va esaminata, prioritariamente, la questione di costituzionalità, afferente l'indennizzabilità dei vincoli espropriativi.

La questione si appalesa non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante, giacchè la eventuale caducazione da parte della Corte costituzionale delle suindicate disposizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, determinerebbe la illegittimità derivata degli atti impugnati. Pertanto, la causa a qua non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, attesa la influenza decisiva che il giudizio di costituzionalità esercita su quello dal quale proviene la questione (cfr. Corte costituzionale, 18 aprile 1996, n. 117).

Lamenta la ricorrente che il precedente vincolo espropriativo (così rubricato: «zona di interesse collettivo»), poi decaduto, sull'area di sua proprietà (p.c. n. 1342/96), è stato reiterato (con la seguente dicitura: «servizi ed attrezzature collettive»), senza alcuna previsione di indennizzo.

La reiterazione del vincolo - sottolinea la deducente - ha mantenuto la natura assolutamente inedificabile del terreno de quo.

Va doverosamente premesso che la cognizione di tale questione, così come proposta dalla ricorrente, è devoluta al giudice amministrativo, involgendo questioni di interesse legittimo: come avvertito dalla Corte di cassazione con giurisprudenza ormai costante, la legge 19 novembre 1968, n. 1187 (recante modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), e, per quel che riguarda l'ordinamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, conferisce ai Comuni, in via permanente, il potere di imporre, con i piani regolatori generali, vincoli di destinazione di tipo espropriativo, anche in assenza della previsione di indennizzo, salvo l'obbligo, a pena di inefficacia dei vincoli stessi, di approvare nel quinquennio i suddetti strumenti urbanistici di attuazione; con la conseguenza che, rispetto all'attività di imposizione dei vincoli senza indennizzo, il proprietario interessato è titolare di un interesse legittimo tutelabile in sede di giurisdizione generale di legittimità, escludendosi che l'attività stessa, anche in caso di reiterazione di vincoli scaduti, sia configurabile come svolta in assoluta carenza di potere, così da indurre, diritti soggettivi, di contenuto risarcitorio, tutelabili davanti al giudice ordinario. (cfr. Cass. Sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11308; 15 ottobre 1992, n. 11257; 10 giugno 1983, n. 3987).

Detto questo, va osservato che la disciplina attuale dei vincoli inaedificandi è il portato di una complessa successione di interventi normativi e di pronunce di legittimità costituzionale.

Inizialmente, la sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 7 nn., 2, 3, 4 e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente ed a tempo indeterminato sul diritto di proprietà, nel caso in cui le limitazioni stesse avessero contenuto espropriativo nel senso indicato in motivazione.

Di qui la legge 19 novembre 1968, n. 1187, il cui articolo 2 così recita al primo comma: «Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione».

Un successivo intervento legislativo prorogava l'efficacia delle indicazioni di piano (legge 30 novembre 1973, n. 756 e succ. proroghe) fino all'entrata in vigore della legge relativa all'edificabilità dei suoli (legge 28 gennaio 1977, n. 10) e delle omologhe leggi regionali.

Per quanto riguarda l'ordinamento della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, occorre, innanzitutto ricordare che la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (recante lo «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», all'articolo 4 così recita: «In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: [...] 12) urbanistica; [...]».

Non è, pertanto, revocabile in dubbio che la intimata Regione, nel disciplinare i vincoli urbanistici incidenti sulla proprietà privata, sia soggetta (in particolare) alla Costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Ciò posto, è d'uopo fare riferimento alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (ad oggetto: «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), la quale, all'articolo 36 (Decadenza dei vincoli) prevede che: «1. Nelle parti che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio, e salvo che detti vincoli non abbiano validità permanente in quanto imposti in applicazione di specifiche disposizioni di legge, le indicazioni di piano perdono efficacia, qualora non sia stato approvato un piano particolareggiato che le comprenda o non sia stata iniziata la procedura per la espropriazione degli immobili in questione e non siano state depositate le relative indennità, entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo.

2. Cessata l'efficacia dei vincoli, il Comune è tenuto ad adottare nel termine di un anno una variante al

P.R.G.C. finalizzata a verificare lo stato di attuazione del piano e ad apportare le variazioni eventualmente ritenute necessarie, nonché a determinare il conseguente fabbisogno di servizi pubblici e di attrezzature di interesse collettivo e sociale. Qualora il Comune non provveda entro il termine predetto, la Giunta regionale dà l'avvio al procedimento sostitutivo di cui all'articolo 120.

3. Cessata l'efficacia dei vincoli, di cui al comma 1, sino alla data di entrata in vigore della variante di revisione al P.R.G.C., di cui al comma 2, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione o di autorizzazione edilizia riguardanti i beni in questione, ad eccezione delle ipotesi disciplinate al comma 4.

4. Nelle aree in cui le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi del comma 1 ed in pendenza degli adempimenti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 39.

Non sembra inutile riportare i punti essenziali di questi ultimi.

L'articolo 37 (Norme transitorie in pendenza della decadenza dei vincoli) stabilisce che: «1. Nelle aree nelle quali le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi dell'articolo 36, comma 1, è ammissibile, fuori dalle ipotesi disciplinate dai successivi commi, la realizzazione di interventi, aventi destinazione d'uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico per le aree contermini, nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq e, per le attività produttive, di un rapporto di copertura pari ad un decimo dell'area di proprietà [...].

L'articolo 38 (Decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali), a sua volta, dispone che: «1. Antecedentemente all'approvazione delle varianti di revisione dello strumento urbanistico vigente di cui all'articolo 36, comma 2, è consentita l'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente che comportino modifiche alle zone agricole, industriali, artigianali, turistiche, commerciali [...]».

L'articolo 39 (Decadenza dei vincoli procedurali di inedificabilità e competenze urbanistiche) così recita: «1. Nelle aree assoggettate a piani attuativi dallo strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia per mancata adozione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano medesimo, dei relativi piani attuativi, precedentemente all'adozione delle varianti di cui all'articolo 36, comma 2, è consentita l'adozione di piani regolatori particolareggiati comunali, purché tali strumenti prevedano le attrezzature ed i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai servizi ed attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l'osservanza delle prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale».

Proseguendo nella rievocazione delle vicende che hanno seguito la introduzione della disciplina dei vincoli inaedificandi, il Collegio osserva che la questione di costituzionalità veniva affrontata una seconda volta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980, la quale confermava, anche nel sistema della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli, la esigenza dell'obbligo di indennizzo, non previsto dalla legge n. 1187 del 1968.

Nuovamente investita del problema sotto il profilo della legittimità del potere di reiterazione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 575 del 1989, ha avvertito che è propria della potestà pianificatoria la possibilità di rinnovare illimitatamente nel tempo i vincoli su beni indeterminati, purché la reiterazione sia adeguatamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche, e che l'indeterminatezza temporale dei vincoli, resa possibile dalla potestà di reiterarli indefinitamente nel tempo anche se con diversa motivazione o con altri mezzi, è costituzionalmente legittima a condizione che l'esercizio di detta potestà non determini situazioni incompatibili con la garanzia della proprietà, secondo i principi affermati nelle sentenze n. 6 del 1996 e n. 55 dei 1968 cit.

Infine, con la fondamentale sentenza 20 maggio 1999, n. 179, la Corte costituzionale ha stabilito, innanzitutto, che la questione dell'indennizzabilità dei vincoli urbanistici riguarda quei vincoli che:

a) siano preordinati all'espropriazione ovvero abbiano carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l'imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta;

b) superino la durata non irragionevole e non arbitraria, ove non si compia l'esproprio o non si avvii la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l'approvazione dei piani urbanistici esecutivi;

c) superino quantitativamente la normale tollerabilità secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell'ambito dell'articolo 42 Cost.

La Corte ha, poi, avvertito che la possibilità di rinnovare nel tempo i vincoli urbanistici su beni individuati, appartiene alla potestà pianificatoria e non è incostituzionale di per sé, purché, di fronte alla sostanziale alternatività fra temporaneità e indennizzabilità, l'esercizio della facoltà di rinnovo, eventualmente con diversa destinazione o con altri mezzi, o la proroga in sede legislativa, non provochino situazioni incompatibili con la garanzia della proprietà e siano giustificate entro i limiti della ragionevolezza da una motivata va-

lutazione procedimentale dell'Amministrazione preposta alla gestione del territorio o dall'apprezzamento del legislatore.

Entrando nella questione dell'indennizzo in caso di reiterazione dei vincoli scaduti, il Giudice delle leggi ha deciso che in tema di imposizione di vincoli urbanistici, il legislatore non è tenuto a disporre indennizzi quando i modi di godimento e i limiti imposti direttamente dalla legge ovvero mediante il completamento di un particolare procedimento amministrativo riguardino intere categorie di beni secondo caratteristiche loro intrinseche, con carattere di generalità ed in modo obiettivo; pertanto, i limiti non ablatori normalmente posti nei regolamenti urbanistici o nella pianificazione urbanistica e relative norme tecniche, riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto, indici di fabbricabilità, limiti e rapporti per zone territoriali omogenee e simili, sono connaturali alla proprietà.

La Corte ha, poi, precisato che i vincoli di destinazione imposti dal piano regolatore per attrezzature e servizi realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua, in regime di economia di mercato, anche se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad es. parcheggi, impianti sportivi, mercati e strutture commerciali, edifici sanitari, zone artigianali, industriali o residenziali), sfuggono allo schema ablatorio, con le connesse garanzie costituzionali in termini di alternatività fra indennizzo e durata predefinita.

La Corte ha concluso nel senso che la reiterazione amministrativa dei vincoli urbanistici di tipo espropriativo implicanti inedificabilità assume carattere patologico per la semplice assenza di previsione di indennizzo quando, anche se giustificata sul piano della programmazione, sia indefinita (magari attraverso rinnovi ripetuti) o quando il limite temporale sia indeterminato e quindi irragionevole, fermo che l'obbligo di indennizzo opera soltanto una volta trascorso il (tollerabile) primo periodo di «franchigia» fissato dalla legge; pertanto, il combinato disposto degli articoli 7 (numeri 2, 3 e 4) e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, pur non contrastando con gli articoli 9, 32 e 97 Cost., viola l'articolo 42 Cost., nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i predetti vincoli urbanistici scaduti senza la previsione di un indennizzo secondo modalità legislativamente previste (la Corte ha sottolineato che la pronuncia non determina una caducazione automatica della norma, ma richiederà l'intervento additivo del legislatore che scelga fra le possibili diverse modalità e misure di tipo indennitario o riparatorio, salva la possibilità per il giudice, di fronte alla persistente inerzia legislativa, di ricavare dal sistema regole per la liquidazione dell'obbligazione indennitaria).

Alla luce dei soprarichiamati principi fissati dal Giudice delle leggi (in particolare), con la sentenza n. 179/1999 (che costituisce l'attuale punto di approdo della questione), il Collegio dubita della legittimità costituzionale del sistema (articolo 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (ad oggetto: «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica») nella parte in cui non prevede l'indennizzabilità dei vincoli inaedificandi.

La questione di costituzionalità osserva il Collegio - appare rilevante, come già detto, dovendo il giudice fare applicazione delle norme predette e rientrando la questione medesima, in base al diritto vivente formatosi successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 575 del 1989 cit., nella giurisdizione del giudice amministrativo, come già rilevato.

Non sembra inutile aggiungere che ad eliminare il dubbio di illegittimità costituzionale sopra prospettato non soccorre il principio per cui, nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione da applicare, il giudice a quo deve costantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispetto dei precetti costituzionali: eppertanto, ove un'interpretazione si riveli confliggente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare le possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro costituzionale, altrimenti vulnerato (v., tra le varie, le sentenze della Corte n. 149 del 1994, n. 449 del 1995, nonchè le ordinanze nn. 121 e 226 del 1994). Ed invero, nella fattispecie, non vi è spazio per una siffatta lettura alternativa, attesa l'intrinseca natura delle disposizioni sospettate di incostituzionalità.

Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 1 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (ad oggetto: «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), e delle altre disposizioni ad esso collegate (segnatamente gli articoli 37, 38 e 39), per contrasto con i principi costituzionali di cui all'articolo 42, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui consentono all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo modalità legislativamente previste ed in conformità ai principi sopra richiamati.

3. In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, gli atti di causa vanno rimessi alla Corte costituzionale e il giudizio va sospeso.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli -Venezia Giulia, visto l'articolo 134 della Costituzione e l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

ritenuta la rilevanza ai fini della decisione della controversia e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 36, comma 1, 37, 38 e 39 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in relazione all'articolo 42, comma 3 della Costituzione;

sospende il giudizio sul ricorso meglio specificato in epigrafe;

ordina alla Segreteria di questo Tribunale di provvedere immediatamente alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale sopra illustrata;

ordina, altresì, alla Segreteria di questo Tribunale di curare la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, nonché di provvedere alla comunicazione della stessa al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 27 novembre 2001

IL PRESIDENTE: Vincenzo Sammarco

Depositato nella Segreteria del Tribunale il giorno 22 dicembre 2001.

Il Segretario generale:
dott.ssa Maria Aristea Ovadia

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI CLAUT
(Pordenone)

Avviso di gara esperita per la fornitura e posa in opera di arredo presso il fabbricato «Casa per ferie» di Claut: cucina e dispensa.

A seguito di asta pubblica esperita il giorno 30 gennaio 2002 con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 07 del 7 febbraio 2002 è stata aggiudicata la fornitura e posa in opera degli arredi in oggetto indicati.

Importo a base d'asta: lire 70.451.200 pari a euro 36.385,01.

Ditte partecipanti: cinque.

Ditte escluse: nessuna.

Ditta aggiudicataria: Tecno di Bergagnini Enzo & C. S.n.c. da Branco di Tavagnacco (Udine) per un importo di lire 51.892.033, pari a euro 26.800,00 + I.V.A.

Claut, 27 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Sonia Martini

Avviso di gara esperita per la fornitura e posa in opera di arredo presso il fabbricato «Casa per ferie» di Claut: sala da pranzo, reception, camere da letto, bagni, corredo camere ed accessori.

A seguito di asta pubblica esperita il giorno 30 gennaio 2002 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 08 del 7 febbraio 2002 è stata aggiudicata la fornitura e posa in opera degli arredi in oggetto indicati.

Importo a base d'asta: lire 200.781.600 pari a euro 103.695,05.

Ditte partecipanti: otto.

Ditte escluse: una.

Ditta aggiudicataria: Tecno di Bergagnini Enzo & C. S.n.c. da Branco di Tavagnacco (Udine) per un importo di lire 173.378.712, pari a euro 89.542,88 + I.V.A.

Claut, 27 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Sonia Martini

COMUNE DI LUSEVERA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto di alunni delle scuole elementare e materna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 28 febbraio 2002

RENDE NOTO

che è indetta, per il giorno 2 aprile 2002 alle ore 11.00, asta pubblica ad unico e definitivo incanto per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto di alunni delle scuole elementare e materna, sull'importo a base d'asta di euro 62.835,59 (più I.V.A. di legge).

La gara verrà espletata, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 73, lettera c) e 76 del Regio decreto 23 maggi 1924 n. 827.

Le offerte, in plico sigillato, dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Lusevera entro le ore 12.00 del giorno 29 marzo 2002, pena l'esclusione.

Informazioni e copie integrali del bando e capitolato potranno essere richieste all'ufficio tecnico (tel. n. 0432-787032).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.l. Giovanni Anzil

COMUNE DI MEDEA
(Gorizia)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per la vendita di due aree edificabili in zona urbanistica B2.

Il giorno 6 maggio 2002, alle ore 10, sarà esperito pubblico incanto per la vendita con il metodo di cui all'articolo 73 lettera c) del Regio decreto n. 827 del 1924, due aree edificabili in zona urbanistica B2.

Il prezzo a base d'asta per ciascuna particella è fissato in: p.c. 286/3 = euro 65.693,32 e p.c. 286/7 = euro 30.367,67.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 2 maggio 2002 presso l'Ufficio Tecnico comunale è disponibile il testo integrale del bando.

Medea, 26 febbraio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
(firma illeggibile)

COMUNE DI PALMANOVA
(Udine)

Avviso d'asta per la vendita dell'immobile ex sede macello comunale.

In esecuzione alla deliberazione consiliare n. 3 del 10 gennaio 2002

SI PROCEDERA'

ad un esperimento d'asta per il giorno 4 marzo 2002 alle ore 11 presso il Municipio di Palmanova, per la vendita di un immobile di proprietà comunale ex sede macello comunale avente i seguenti dati catastali:

Foglio 12 mappale 110 di are	56.50	F.U.A.
Foglio 12 mappale 149 di are	80	F.U.A.
Foglio 12 mappale 150 di are	30	F.U.A.
Totale are	57.60	

I suddetti mappali che formano corpo unico del complesso dell'ex macello, sono venduti a corpo e non a misura nello stato e grado di fatto in cui si trovano con tutte le pertinenze e le servitù attive e passive, anche non apparenti, pesi e diritti immobiliari con garanzia della proprietà da qualsiasi peso o ipoteca.

Coloro che intendono concorrere all'asta predetta, che si effettuerà col metodo dell'offerta segreta osservando gli articoli 69, 70, 71, 72, 73 lettera c 76, 77 e 93 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 225 del 1924 n. 827, dovranno presentare formale offerta.

Nessuno sarà ammesso a concorrere all'acquisto se entro le ore 12 del giorno (precedente la gara) non farà pervenire all'Ufficio tecnico comunale, esclusivamente a mezzo posta, in plico raccomandato debitamente sigillato, contenente l'offerta, accompagnata da due assegni circolari intestati al Comune di Palmanova, uno dell'importo del 10% del valore a base d'asta del lotto a titolo di cauzione provvisoria, l'altro del 15% del valore a base d'asta del lotto medesimo per tutte le spese contrattuali, di perizia, ecc. che sono a carico dell'acquirente.

Entrambi detti assegni, verranno restituiti ai non aggiudicatari, mentre verranno trattenuti per il deliberatario.

All'esterno della busta contenente l'offerta, dovrà apporsi la seguente scritta: «Offerta per la gara del giorno 26 marzo 2002 relativa alla vendita dell'immobile ex macello comunale».

L'offerta da produrre in carta legale o resa legale sulla base del fac-simile allegato reperibile presso l'Ufficio tecnico comunale, contenente l'indicazione del prezzo offerto, che non dovrà essere inferiore alla cifra di euro 232.405,60 pari a lire 450.000.000 (prezzo che deve essere indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza sarà considerato valido il prezzo espresso in cifre).

Detta offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso con indicazione del luogo e la data di nascita e la residenza dell'offerente o in caso di società del legale rappresentante. Nella stessa oltre all'offerta, non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Sarà aggiudicataria la ditta che offrirà il prezzo più conveniente per l'Amministrazione.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio tecnico del Comune.

Palmanova, lì 29 gennaio 2002

IL TECNICO RESPONSABILE:
geom. Gianfranco Pacorigh

COMUNE DI PORPETTO
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici comunali.

Si rende noto che questo Comune ha indetto un'asta pubblica per la fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici comunali - importo a base d'asta di euro 7.700.

Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 di lunedì 25 marzo 2002.

Procedura di aggiudicazione: vantaggiosa ai sensi dell'articolo 73, lettera c), Regio decreto 827/1924.

Copia del bando integrale e del capitolato d'appalto potrà essere ritirato presso gli uffici comunali (tel. 0431/60036).

Porpetto, 8 marzo 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Francesca Finco

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE
(Trieste)

Avviso di gara per la fornitura di n. 3 autovetture per i servizi comunali e di n. 1 autocarro per la protezione civile.

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle/Dolina indice per il giorno 8 aprile 2002 alle ore 12.00 un pubblico incanto per affidamento della fornitura di n. 3 autovetture per i servizi comunali e di n. 1 autocarro per la protezione civile, per un importo a base d'asta di rispettivamente euro 25.977,78 - I° lotto e euro 50.871,00 - II lotto, I.V.A. al 20% esclusa.

Per il ritiro dei relativi Bando di gara e Capitolato speciale d'oneri gli interessati potranno consultare il sito www.sandorligo-dolina.it. oppure rivolgersi all'Ufficio appalti e contratti (telefono 040-8329243 fax: 040-228874 E-mail: appalti-zakupi@com-san-dorligo-della Valle.regione.fvg.it).

San Dorligo, 1 marzo 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI:
dott. Mitja Ozbic

AUTORITA' DI BACINO
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
VENEZIA

Decreto segretariale 14 febbraio 2002, n. 3. Proseguimento dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccità classificato di «media» entità.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto segretariale n. 2 del 25 gennaio 2002 che ha dichiarato, nel bacino del Piave, lo stato di sofferenza idrica derivante dal configurarsi di una situazione siccitosa di «media» entità e che ha fissato dei criteri da rispettare nell'esercizio delle derivazioni d'acqua nel periodo di attuazione dal 26 gennaio 2002 al 14 febbraio 2002;

CONSIDERATO che nel periodo di validità del provvedimento di cui sopra le riserve idriche del fiume Piave hanno mostrato una positiva in versione della tendenza e che quindi è opportuno proseguire nell'azione intrapresa al fine di assicurare i necessari accumuli di acqua in attesa di favorevoli eventi meteorologici;

VISTE le risultanze della riunione collegiale tenutasi il giorno 13 febbraio 2002 presso l'Autorità di Bacino di Venezia tra i soggetti pubblici e privati maggiormente interessati all'uso delle risorse idriche del Piave;

VISTO l'articolo 11 delle norme di attuazione del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche nel bacino del fiume Piave, poste in salvaguardia dell'articolo 2 della delibera del Comitato istituzionale n. 4 del 5 febbraio 2001.

DECRETA

Art. 1

Lo stato di sofferenza idrica nel bacino del fiume Piave di cui al decreto segretariale n. 2 del 25 gennaio 2002, e le relative misure in esso previste, è prorogato fino a tutto il 28 febbraio 2002.

Art. 2

A parziale modifica di quanto indicato all'articolo 6 del succitato decreto segretariale, nel periodo dal 15 febbraio 2002 al 28 febbraio 2002 dovrà essere garantita nella rete idrografica del bacino del Piave, subito a valle delle sezioni sottomenzionate, la corrispondente portata di rispetto:

- diga di Centro di Cadore	1,0	m^3/sec
- diga del Mis	0,5	m^3/sec
- sbarramento di San Cipriano	0,95	m^3/sec
- sbarramento del Ghirlo	0,95	m^3/sec
- sezione della «Stanga»	0,6	m^3/sec
- sbarramento di Soverzene (ivi compresa l'eventuale restituzione dell'omonima centrale idroelettrica)	3,5	m^3/sec
- sbarramento di Busche	4,0	m^3/sec
- sbarramento del Fener	4,0	m^3/sec
- sbarramento del Nervesa	5,0	m^3/sec

Venezia, 14 febbraio 2002

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

COMUNE DI MUGGIA
(Trieste)

Modificazioni allo statuto comunale.

Si rende noto che con le seguenti deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge:

- n. 125 del 14 novembre 2001,
- n. 132 del 5 dicembre 2001,
- n. 140 del 10 dicembre 2001,

sono stati modificati e/o integrati i seguenti articoli:

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Attribuzioni e funzioni

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.

Comma 2 Abrogato.

Esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno validità temporale limitata al mandato politico-amministrativo dell'Organo consiliare.

Il Consiglio comunale conforma la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di buona amministrazione.

Art. 11 bis

Presidente del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Non può essere eletto il Sindaco in carica.

Qualora nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio; i casi di cessazione anticipata e le modalità di dichiarazione sono previsti e disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

Al Presidente e al Vicepresidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.

Art. 11 ter

Funzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio espleta i suoi compiti con imparzialità e nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri così come riconosciuti dalla normativa statale, regionale e comunale.

Egli esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Consiglio comunale;

b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

d) assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;

e) concede la parola;

f) proclama il risultato delle votazioni;

g) esercita poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari, nei limiti previsti dalle leggi;

h) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario generale;

i) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

l) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;

m) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

n) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti del Comune.

Art. 12

Elezione, composizione e durata

Il Consiglio comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero di Consiglieri stabilito dalla legge.

L'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio comunale, la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio o ad un numero di sedute superiore al 70% di quelle svoltesi durante l'anno solare.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con deliberazione.

A tal fine il Presidente del Consiglio, d'ufficio o su richiesta di chiunque vi abbia interesse, dopo aver accertato la mancata partecipazione da parte di uno o più Consiglieri al numero di sedute consiliari consecutive o alla percentuale minima annua indicate al precedente comma 3, provvede a comunicare per iscritto al Consigliere interessato l'avvenuto avvio nei suoi confronti del procedimento amministrativo di decadenza, invitandolo a formulare eventuali osservazioni e a fornire gli elementi probatori che intende far valere a giustificazione delle proprie assenze.

Il Consigliere deve far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Consiglio e consegnata al protocollo dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio, entro i 20 (venti) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, convoca il Consiglio comunale, iscrivendo all'ordine del giorno la proposta deliberativa di decadenza.

Il Consiglio comunale, verificata la regolarità del procedimento amministrativo avviato e sentite le cause giustificative da parte del Consigliere interessato, delibera definitivamente sulla decadenza in seduta pubblica con votazione a schede segrete con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Il Consigliere interessato alla pronuncia dopo aver esposto le proprie ragioni esce dall'aula e rientra al momento della proclamazione dell'esito della votazione.

La deliberazione di decadenza deve essere notificata al Consigliere dichiarato decaduto entro il termine di 5 (cinque) giorni dall'adozione.

Nella prima seduta successiva a quella in cui è stata deliberata la decadenza, il Consiglio deve provvedere alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Art. 14

Prima seduta del Consiglio

La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

E' presieduta dal Consigliere anziano o, in caso di sua assenza, impedimento o altri casi similari, dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco e poi prosegue con l'elezione del

Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, con le modalità previste dall'articolo 11 bis.

Il Presidente del Consiglio, appena eletto, assume le sue funzioni.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, con la costituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 15

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

Il Sindaco, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il proprio mandato politico-amministrativo.

Ciascun Consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale, eventuali integrazioni, adeguamenti e modifiche.

La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, qualora si renda necessario integrare e/o aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata, anche in relazione ad eventuali esigenze e problematiche emerse in ambito locale.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la presentazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

Il documento presentato in Consiglio comunale costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il Sindaco presenta al Consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche; al termine del mandato amministrativo presenta, invece, il documento di rendicontazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche per la relativa approvazione.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23

Composizione, nomina, revoca e durata in carica

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori comunque non superiore a quello massimo previsto dalla legge, compreso il Vice-Sindaco.

Il Sindaco determina il numero degli Assessori di cui intende avvalersi nel corso del mandato, nomina il Vice-Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio comunale e li presenta nella prima seduta consiliare successiva alle elezioni.

Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può, tuttavia, essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può rideterminare il numero degli Assessori e revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo contestualmente alla nomina dei sostituti e dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. La rideterminazione e la revoca sono sinteticamente motivate.

Il Sindaco provvede, inoltre, alla sostituzione degli Assessori dimissionari entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Oltre ai casi previsti dalla legge, gli Assessori decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 sedute consecutive della Giunta o ad un numero di sedute superiore al 70% di quelle svoltesi durante l'anno solare.

La decadenza viene motivatamente pronunciata dal Sindaco, il quale provvede alla contestuale nomina del sostituto dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

I soggetti che a norma di legge non possono far parte della Giunta comunale non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed Organismi esterni od interni all'Ente, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge e quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.

La Giunta all'atto dell'insediamento verifica la sussistenza in capo ai propri componenti dei requisiti di cui al precedente comma 3).

Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute ed ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari ed intervenire nelle discussioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto, inoltre, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato.

Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

La Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale, fatta eccezione per i casi di revoca da parte del Sindaco.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 27

Attribuzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio

(Abrogato)

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO III

PARI OPPORTUNITA'

Art. 47

Commissione per le pari opportunità

La Commissione pari opportunità del Comune di Muggia viene nominata secondo le modalità e le procedure stabilite in apposito Regolamento, per garantire, nell'ambito territoriale, l'effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di parità tra i generi, in conformità ai principi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Commissione pari opportunità svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta comunale.

La Commissione pari opportunità rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio comunale.

E' composta da soggetti appartenenti ad associazioni e movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività sul territorio e da esperte di accertata competenza nei settori socio-sanitario, culturale, educativo, economico e del lavoro e di quanto abbia attinenza con la condizione della donna, per un totale di 12 componenti effettive. Fanno parte di diritto della Commissione pari opportunità le Consigliere comunali in carica.

Il funzionamento della Commissione pari opportunità è disciplinato da apposito Regolamento.

CAPO IV

OSSERVATORIO

Art. 48

Osservatorio

Viene istituito un osservatorio, con funzioni consultive, sulle problematiche sociali.

Esso avrà il compito di monitorare qualsiasi stato di disagio meritevole di essere valutato dall'amministrazione comunale.

L'Osservatorio è composto da tre membri, nominati tra coloro che abbiano una comprovata esperienza professionale acquisita presso Associazioni ed organismi operanti nel settore.

Vengono demandati ad apposito regolamento le modalità di nomina dei membri ed il funzionamento del predetto organismo.

(Adottato con deliberazione consiliare n. 21 del 21 febbraio 2001. Ravvisata legittima dal Comitato regionale di controllo con decreto del 28 maggio 2001 - prot. n. 22687/2001, n. reg. C.R.C. 2076)

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo al comparto «C2» sito a Passons in via Angoria.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dell'11 febbraio 2002, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale relativo al comparto «C2» sito a Passons in via Angoria.

Secondo le prescrizioni della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche, la deliberazione consiliare di adozione - con i relativi elaborati - sarà depositata presso la Segreteria comunale, in libera visione al pubblico durante le ore d'ufficio, per 30 (trenta) giorni effettivi, dall'11 marzo 2002 al 22 aprile 2002.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, redatte in carta legale. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vin-

colati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni, pure redatte in carta legale.

Dalla Residenza Municipale, lì 18 febbraio 2002

IL SINDACO:
prof. Lorenzo Tosolini

COMUNE DI PORCIA
(Pordenone)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato «dell'area urbana centrale» per parziale riadozione.

Si avverte che:

- ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991,

- con delibera del Consiglio comunale 15 febbraio 2002, n. 20,

- presso la Segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 4 marzo 2002 al 15 aprile 2002 il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Dell'Area Urbana Centrale», come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 20 del 15 febbraio 2002.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni, limitatamente alle aree ed immobili oggetto di riadozione.

Porcia, 22 febbraio 2002

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO URBANISTICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E DIFESA DEL SUOLO:
ing. Licinio Gardin

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
(Pordenone)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «S.P. 35 Opitergina».

IL SINDACO

RENDE NOTO

- che con delibera consiliare n. 10 del 18 febbraio 2002 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «S.P. Opitergina»,

- che la predetta deliberazione con i relativi elaborati, è depositata ai sensi dell'articolo 45 comma II - della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche, presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni effettivi dall'1 marzo al 22 aprile 2002.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte nelle forme di legge.

Dalla Residenza Municipale, lì 11 marzo 2002

IL SINDACO:
dott. Omero Ronchese

Avviso di adozione della variante al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Residenza centrale».

IL SINDACO

RENDE NOTO

- che con delibera consiliare n. 11 del 18 febbraio 2002 è stata adottata la variante al P.R.P.C. di iniziativa privata denominata «Residenza centrale»,

- che la predetta deliberazione con i relativi elaborati, è depositata ai sensi dell'articolo 45, comma II della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche, presso la Segreteria comunale a libera visione del pubblico per la durata di trenta giorni effettivi dall'11 marzo al 22 aprile 2002.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni od opposizioni redatte nelle forme di legge.

Dalla Residenza Municipale, 11 marzo 2002

IL SINDACO:
dott. Omero Ronchese

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 17 gennaio 2002, n. 6. Discarica di 1° cat. in Comune di San Quirino della Ditta Gesteco S.p.A. - approvazione variante sostanziale per la sistemazione finale della discarica.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle

direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che la Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto (Udine) è titolare di una discarica di 1° cat. sita in Comune di San Quirino;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 28 del 3 maggio 1993, di approvazione del progetto presentato dalla Ditta Geochem S.r.l. relativo ad una discarica di cat. 1°, per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, sita in Comune di San Quirino;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 30 settembre 1993, di autorizzazione alla costruzione e gestione della suddetta discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 90 del 12 novembre 1993, di nomina della Commissione di Collaudo;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 154 del 29 settembre 1995 di parziale modifica del decreto n. 70/1993 in ordine all'infissione dei pozzi spia;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 19 gennaio 1996 di parziale modifica del decreto n. 70/1993 in ordine allo smaltimento di pneumatici;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 37 del 6 marzo 1996, di approvazione di una variante progettuale in relazione ai rilievi effettuati dalla Commissione di collaudo e riportati nel verbale di collaudo n. 1;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 127 dell'1 luglio 1996, di approvazione di un progetto di variante relativo ad operazioni di triturazione e compattazione dei rifiuti, nonchè di modifica degli articoli 1 e 9 del decreto n. 70/1993 riguardanti l'aumento del limite annuo di conferimento rifiuti e nonchè dell'esercizio dei sistemi di captazione del percolato e del biogas ad avvenuta chiusura della discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 226 del 27 novembre 1996, di ulteriore aumento dei quantitativi annui di rifiuti conferibili in discarica di cui all'articolo 1 del decreto n. 70/1993;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 190 del 24 ottobre 1997, di approvazione del progetto di variante di ampliamento planimetrico ed in sopraelevazione presentato dalla Ditta Geochem S.r.l. di Povoletto (Udine), relativo della discarica di cat. 1° sita in Comune di San Quirino;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 204 del 5 novembre 1997, di parziale modifica dell'articolo 3 del decreto 190/1997 in ordine all'installazione della centralina per la misurazione e registrazione dei dati microclimatici;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 233 del 16 dicembre 1997, di aumento del quantitativo settimanale dei rifiuti smaltibili in discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 46 del 18 marzo 1998, di aumento del limite di cui al precedente decreto n. 233/1998 per il periodo 18-20 marzo 1998;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 47 del 19 marzo 1998, di presa atto della sostituzione di alcuni elaborati progettuali di cui al decreto n. 190/1997;
- deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 440 del 4 novembre 1999, di volturazione dei sopracitati provvedimenti dalla Ditta Geochem S.r.l. alla Ditta Gesteco S.p.A.;
- determinazione dirigenziale del settore ecologia - tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 1999/2473 esecutiva il 24 dicembre 1999;

VISTA l'istanza del 18 ottobre 2000, pervenuta a questo Ente il 20 ottobre 2000 ed assunta al prot. n. 39949 del 24 ottobre 2000, presentata dalla Società Gesteco S.p.A. con sede a Povoletto (Udine) in via Pramollo, n. 6, di approvazione di un progetto di variante sostanziale per la sistemazione finale della discarica di 1° cat. di San Quirino;

RICHIAMATA la nota di questa Provincia prot. 42023 del 9 novembre 2000 di richiesta integrazioni progettuali alla Ditta Gesteco S.p.A.;

VISTE le suddette integrazioni progettuali che la Ditta Gesteco S.p.A. ha inviato con le note pervenute

rispettivamente il 4 dicembre 2000 prot. 45264 e il 24 aprile 2001 prot. 21697 del 2 maggio 2001;

DATO ATTO che il progetto di variante, completo delle predette integrazioni, redatto dallo Studio Inarco S.n.c. di Udine, a firma dell'ing. Giulio Gentilli, si compone dei seguenti elaborati:

- allegato 1 - relazione tecnica del 16 ottobre 2000;
- allegato 2.1 - planimetria di rilievo dell'11 ottobre 2000;
- allegato 2.2 - planimetria sistemazione finale;
- allegato 2.3 - Sezioni trasversali;
- allegato 2.4 - Particolari costruttivi;
- allegato 3 - calcolo volumi residui dell'11 ottobre 10.2000;

CONSIDERATO che il progetto di variante presentato prevede un recupero di volumi della discarica e quindi lo smaltimento di ulteriori 13.392,38 mc di rifiuti, questa Provincia con nota prot. 46788 del 14 dicembre 2000 ha interpellato il Servizio regionale per la valutazione dell'impatto ambientale per stabilire l'eventuale assoggettabilità della variante alla procedura di V.I.A;

RILEVATO che nell'esame della suddetta richiesta, dopo scambi di chiarimenti ed integrazioni di cui la copiosa corrispondenza è agli atti di questa Provincia, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale con nota prot. AMB/20736/V.I.A./V del 17 agosto 2001, assunta al prot. di questo Ente al n. 39321 del 27 agosto 2001, ha comunicato di ritenere che la variante in argomento non risulta soggetta alla procedura di V.I.A.;

DATO ATTO quindi che il progetto costituisce variante sostanziale a norma dell'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 30/1987, sottoposto alla procedura di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998 in quanto prevede un recupero di volumi e quindi lo smaltimento di ulteriori 13.392,38 mc di rifiuti, e che il 27 agosto 2001 questo Ente ha comunicato l'avvio del procedimento e richiesto i previsti pareri;

RILEVATO che nel corso del procedimento sono state chieste integrazioni progettuali che la Ditta Gesteco ha trasmesso con nota pervenuta il 23 novembre 2001, assunta al protocollo di questo Ente al n. 51423 del 26 novembre 2001, composte di una Relazione tecnica integrativa del 22 novembre 2001, corredata di alcuni allegati;

VISTO il parere contrario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» di cui alla deliberazione del Direttore generale n. 576 del 25 settembre 2001, trasmesso con nota prot. 28191/ISP del 23 ottobre 2001, per i seguenti motivi:

- «nella previsione progettuale di sistemazione finale non si è tenuto conto delle diversità di calo ed assestamento dei rifiuti dato che la discarica è inattiva ormai da oltre tre anni;
- non è stato previsto nessun campionamento e relativi parametri analitici dei pozzi di monitoraggio di cui uno posizionato a monte e tre a valle dell'impianto;
- non è stato considerato l'ampliamento della zona industriale di San Quirino, prevista a ridosso della discarica dal piano struttura adottato con delibera di Consiglio comunale 10 luglio 2000 n. 44, approvato con delibera del Consiglio comunale 11 dicembre 2000 n. 83 ed in vigore dal 14 aprile 2001;
- nulla è stato specificato circa la tutela dei pozzi acquedottistici del Comune di Roveredo in Piano.»;

DATO ATTO che il Comune di San Quirino con la deliberazione di Giunta comunale n. 216 del 28 novembre 200, assunta al protocollo di questo Ente al n. 54392 del 13 dicembre 2001, ha espresso il proprio parere oltre il termine di 45 giorni previsto dall'articolo 5, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998, per cui lo stesso, ai sensi della normativa citata, si intende reso favorevolmente;

VISTE inoltre le osservazioni inviate dal Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, trasmesse con nota prot. n. 2430 del 16 ottobre 2001, ha confermato le osservazioni espresse con nota prot. 604 dell'1 giugno 2000, in particolare:

«... lo scrivente Dipartimento non ha indicazioni contrarie al raggiungimento della volumetria autorizzata. Tuttavia, si segnala che non vi può essere un esercizio della discarica a tempi indefiniti in funzione della mineralizzazione dei rifiuti e conseguente calo fisiologico dei volumi di rifiuti allocati. Si suggerisce quindi, per evitare il periodico manifestarsi nel futuro di inconvenienti igienici nella zona, dovuti alle attività di trasporto, movimentazione e gestione dei rifiuti, di imporre una data limite per la gestione della discarica una volta esaurita la volumetria aggiuntiva di 7250 mc di cui alla presente richiesta.»;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica provinciale ha esaminato il progetto di variante del 13 dicembre 2001 e sulla scorta dell'esame, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

«- le modalità dello strato di ricopertura finale va migliorata secondo quanto previsto dalle specifiche norme del vigente piano regionale;
- in qualsiasi situazione non dovrà mai essere superata la quota massima prevista dal progetto approvato con il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 190 del 24 ottobre 1997.»;

RICHIAMATA la nota del Comando I Regione Aerea del 13 giugno 1997, pervenuta il 19 giugno 1997 e assunta al prot. n. 54876, con la quale, in ordine servitù

militare sull'area, comunica il «Nulla Contro» alla sopraelvazione della discarica fino all'altezza massima di 6 metri sul piano di campagna;

RITENUTO quindi, visto l'esito dell'istruttoria, di accogliere l'istanza della Ditta Gesteco S.p.A.;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti e che al riguardo era stata nominata per il progetto originario la Commissione composta da:

- ing. Alberto Scorrano - Presidente,
- dott. Tiziano Tirelli - componente,
- dott.ssa Arianna Giani - componente;

CONSIDERATO che per poter confermare la predetta Commissione di collaudo anche per i lavori di cui al presente provvedimento è necessario ottenere la disponibilità dei componenti;

RITENUTO quindi di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione della Commissione di collaudo;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza tecnica;

VISTA la documentazione presentata, a mezzo fax il 2 gennaio 2002, dalla Ditta Gesteco S.p.A. costituita da:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che la società non rientra nelle previsioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000);

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto di variante nelle premesse descritto, presentato dalla Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto (Udine) e relativo alla sistemazione finale della discarica di 1° cat. di San Quirino.

2. Di autorizzare la Ditta Gesteco S.p.A. all'esecuzione dei lavori previsti dal progetto di variante di cui al precedente punto 1, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

«- le modalità dello strato di ricopertura finale va migliorata secondo quanto previsto dalle specifiche norme del vigente piano regionale;

- in qualsiasi situazione non dovrà mai essere superata la quota massima prevista dal progetto approvato con il decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 190 del 24 ottobre 1997.».

3. Di stabilire che l'esecuzione dei lavori previsti di cui al precedente punto 2, è subordinata al successivo provvedimento di nomina della Commissione di collaudo.

4. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti sopraccitati, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

5. Di stabilire che, in relazione al progetto di cui al punto 1:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» Settore di prevenzione, al Comune di San Quirino e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione ed essere ultimati entro 18 mesi dalla data di esaurimento della discarica;
- alla fine dei lavori dovrà essere eseguito un rilievo della discarica con l'individuazione di almeno due caposaldi e n. 4 piastre assestimetriche per ettaro.

6. Di dare atto che l'esercizio della variante è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997.

7. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

8. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

9. Di stabilire che in caso di cessione della titolarità della discarica la Ditta Gesteco S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, a questa Provincia, allegando la necessaria documentazione. La Ditta Gesteco S.p.A., sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione.

10. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione com-

porta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

11. Di notificare il presente provvedimento alla Ditta Gesteco S.p.A., e di trasmetterlo al Comune di San Quirino, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A., alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Settore igiene pubblica, alla Direzione regionale dell'ambiente e ai componenti della Commissione di collaudo.

12. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva del 17 gennaio 2001.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

per IL PRESIDENTE:
L'ASSESSORE:
Corrado Della Mattia

Deliberazione della Giunta provinciale 14 febbraio 2002, n. 44. Comune di Pasiano di Pordenone. Discarica di 1° cat. in località Parussa - approvazione progetto di variante n. 4. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

PREMESSO che il Comune di Pasiano di Pordenone è titolare di una discarica di 1° cat. per rifiuti urbani, sita in loc. «Parussa»;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 27 agosto 1992 di approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 6 del 25 gennaio 1993 di nomina della Commissione di collaudo per la costruzione della discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 86 del 29 ottobre 1993 di approvazione del progetto di variante per la realizzazione della discarica in due lotti;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28 ottobre 1996 di estensione del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Pordenone;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 168 del 19 settembre 1997 di approvazione del progetto di variante per la modifica della impermeabilizzazione e autorizzazione alla costruzione e gestione della discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 205 del 28 ottobre 1996 di estensione temporanea del bacino di conferimento dei rifiuti alla Provincia di Udine, con determinazione delle relative quantità;
- determinazione dirigenziale num. Reg. gen. 1998/966 esecutiva il 13 agosto 1998 di aumento dei quantitativi dei rifiuti di provenienza extra provinciale;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 263 dell'8 giugno 1999 di approvazione del progetto di variante per l'aumento della potenzialità;
- determinazione dirigenziale num. Reg. gen. 1999/1376 esecutiva il 9 luglio 1999 di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio con scadenza al 9 luglio 2004;
- determinazione dirigenziale num. Reg. gen. 1999/1512 esecutiva il 4 agosto 1999 di integrazione della soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;

- determinazione dirigenziale num. Reg. gen. 1999/1682 esecutiva il 6 settembre 1999 di estensione temporanea del bacino per i rifiuti provenienti dalla Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano;

- determinazione dirigenziale num. Reg. gen. 1999/2096 esecutiva il 12 novembre 1999 di integrazione della soprarichiamata autorizzazione n. 1999/1376;

- deliberazione della Giunta provinciale n. 120 del 17 maggio 2001 di approvazione del progetto di variante n. 2 riguardante la modifica dei tempi di sistemazione finale della discarica;

VISTA l'istanza del Comune di Pasiano di Pordenone prot. 22366 dell'8 novembre 2001, assunta al prot. di questo Ente al n. 49521 del 9 novembre 2001, di approvazione del «Progetto di variante n. 4» riguardante la modifica delle opere di sistemazione finale della discarica;

DATO ATTO che il progetto di variante, redatto dalla Società S.P.A.R.T.A S.r.l. di Pordenone, si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica del 1 giugno 2001;

- Tav. 1 Planimetria stato autorizzato ed attuale - particolari del 6 giugno 2001;

- Tav. 2 Planimetria di progetto e particolari del 6 giugno 2001;

- Tav. 3 Sezioni trasversali - sezione indicativa del 6 giugno 2001;

DATO ATTO che quanto richiesto costituisce variante non sostanziale a norma dell'articolo 11, comma 3 bis, della legge regionale 30/1987, che viene sottoposta alla procedura di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 1/1998 in quanto il sito è soggetto a vincolo delle bellezze naturali del decreto legislativo 490/1999;

VISTO il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», trasmesso con nota prot. 44450/ISP. del 19 dicembre 2001, «sfavorevole alla realizzazione della rete orizzontale aggiuntiva superficiale di captazione del biogas così come proposta che prevede lo scavo di trincee nella massa dei rifiuti depositati. Tali operazioni sono state nel passato fonte di innumerevoli lamentele da parte dei residenti della vicina frazione di S. Andrea di Pasiano per la percezione di odori nauseabondi che provengono dall'impianto di discarica. Per quanto riguarda il «miglioramento» della copertura finale proposto, si esprime parere favorevole»;

VISTE anche le osservazioni dell'A.R.P.A. trasmesse con nota prot. 2993/2001 del 10 dicembre 2001 «non si ravvisano elementi contrari all'approvazione della variante del progetto di sistemazione finale della discarica. Allo scopo di evitare il ripetersi di episodi di disturbi olfattivi alle famiglie residenti nei siti più vicini all'area della discarica si suggerisce che l'inizio delle operazioni di sistemazione dei dreni orizzontali di captazione del biogas venga adeguatamente pubblicizzato.»;

DATO ATTO che la Conferenza tecnica ha esaminato il progetto di variante nella seduta del 22 gennaio 2002, e sulla scorta dell'esame ha espresso parere favorevole, con la seguente prescrizione: «- qualora si riscontri il non funzionamento del sistema di captazione del biogas già presente e che viene completato con la presente variante, dovranno essere realizzati i pozzi verticali di captazione, come da progetto approvato.»;

PRESO ATTO inoltre che la Conferenza tecnica, nella seduta del 22 gennaio 2002, ha formulato anche la seguente raccomandazione: «la sistemazione del verde delle aree esterne alla discarica sia eseguita sollecitamente e contestualmente alla sistemazione finale della discarica.»;

RITENUTO quindi, visto l'esito dell'istruttoria, accoglibile l'istanza del Comune di Pasiano di Pordenone;

DATO ATTO che l'opera è soggetta a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti e che, per il progetto originario era stata nominata la Commissione composta da:

- ing. Carlo Carniello - Presidente,
- ing. Umberto Natalucci - componente,
- dott. Massimo Zanin - componente;

RITENUTO di confermare la predetta Commissione di collaudo anche per i lavori di cui al presente provvedimento;

RICHIAMATO l'articolo 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto da parte della Giunta provinciale entro 30 giorni dal parere della Conferenza tecnica;

RITENUTO infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'opportunità di provvedere alla chiusura e al ripristino ambientale della discarica;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000);

DELIBERA

1. Per i motivi riportati nelle premesse, di approvare il «Progetto di variante n. 4», presentato dal Comune di Pasiano di Pordenone, con istanza prot. 22366 dell'8 novembre 2001, assunta al prot. di questo Ente al n. 49521 del 9 novembre 2001, riguardante la modifica delle opere di sistemazione finale della discarica.

2. Di autorizzare il Comune di Pasiano di Pordenone all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante di cui al precedente articolo 1 con la seguente prescrizione:

- qualora si riscontri il non funzionamento del sistema di captazione del biogas già presente e che viene completato con la presente variante, dovranno essere realizzati i pozzi verticali di captazione, come da progetto approvato.

3. di dare atto che in ordine alla sistemazione del verde che la Conferenza tecnica, nella seduta del 22 gennaio 2002, ha formulato la seguente raccomandazione: la sistemazione del verde delle aree esterne alla discarica sia eseguita sollecitamente e contestualmente alla sistemazione finale della discarica.

4. Di stabilire che, in relazione al progetto di cui al punto 1:

- le date di inizio e di ultimazione lavori ed il nominativo del Direttore dei lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone;
- la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi ed essere ultimati entro 24 dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- alla fine dei lavori dovrà essere eseguito un rilievo della discarica con l'individuazione di almeno due caposaldi e n. 4 piastre assestimetriche per ettaro.

5. Di confermare per il collaudo delle opere del progetto di cui al punto 1. la Commissione composta da:

- ing. Carlo Carniello - Presidente,
- ing. Umberto Natalucci - componente,
- dott. Massimo Zanin - componente;

I collaudatori non devono essere collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al Direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

6. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto e relative prescrizioni come sopra approvate.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

7. Di stabilire che il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà tenere costantemente e preventivamente informata la Commissione di collaudo dell'avanzamento dei lavori, affinché quest'ultima provveda di volta in volta, a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo da trasmettere, alla Provincia di Pordenone, a cura del Comune di Pasiano di Pordenone.

8. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

9. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

10. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

11. In caso di cessione dell'attività autorizzata il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione delle autorizzazioni citate in premessa ed ancora efficaci, allegando la necessaria documentazione. Il Comune di Pasiano di Pordenone, sarà liberato dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione e da quelle precedenti ed ancora efficaci contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di Pasiano di Pordenone dovrà eseguire gli eventuali interventi di sistemazione finale e/o recupero ambientale.

12. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

13. Di stabilire che il presente atto, corredato dal progetto di variante approvato, a norma dell'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999, verrà trasmesso alla Soprintendenza per i beni ambientali del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali. L'efficacia dello stesso rimarrà sospesa per il periodo previsto dall'articolo 138, comma 2, della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Il presente provvedimento viene notificato al Comune di Pasiano di Pordenone, e trasmesso all'Azienda Servizi Sanitari n. 6, ai Servizi per lo Smaltimento rifiuti della Direzione regionale dell'ambiente, al Servizio tutela del paesaggio della Direzione regionale della pianificazione ed all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Pordenone.

15. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio

1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva del 17 gennaio 2001.

16. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'opportunità di provvedere alla chiusura e al ripristino ambientale della discarica.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

Deliberazione della Giunta provinciale 14 febbraio 2002, n. 45. Discarica di 1° cat. in Comune di San Quirino della Ditta Gesteco S.p.A. - riconferma commissione di collaudo. Dichiarazione di immediata eseguibilità.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa il 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che la Ditta Gesteco S.p.A. di Povoletto (Udine) è titolare di una discarica di 1° cat. sita in Comune di San Quirino;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi relativi alla suddetta discarica:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 28 del 3 maggio 1993, di approvazione del progetto presentato dalla Ditta Geochem S.r.l. relativo ad una discarica di cat. 1°, per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili, sita in Comune di San Quirino;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 70 del 30 settembre 1993, di autorizzazione alla costruzione e gestione della suddetta discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 90 del 12 novembre 1993, di nomina della Commissione di collaudo;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 154 del 29 settembre 1995 di parziale modifica del decreto n. 70/1993 in ordine all'infissione dei pozzi spia;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 10 del 19 gennaio 1996 di parziale modifica del decreto n. 70/1993 in ordine allo smaltimento di pneumatici;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 37 del 6 marzo 1996, di approvazione di una variante progettuale in relazione ai rilievi effettuati dalla Commissione di Collaudo e riportati nel verbale di collaudo n. 1;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 127 del 1° luglio 1996, di approvazione di un progetto di variante relativo ad operazioni di triturazione e compattazione dei rifiuti, nonchè di modifica degli articoli 1 e 9 del decreto n. 70/1993 riguardanti l'aumento del limite annuo di conferimento rifiuti e nonchè dell'esercizio dei sistemi di captazione del percolato e del biogas ad avvenuta chiusura della discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 226 del 27 novembre 1996, di ulteriore aumento dei quantitativi annui di rifiuti conferibili in discarica di cui all'articolo 1 del decreto n. 70/1993;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 190 del 24 ottobre 1997, di approvazione del progetto di variante di ampliamento planimetrico ed in sopraelevazione presentato dalla Ditta Geochem S.r.l. di Povoletto (Udine), relativo della discarica di cat. 1° sita in Comune di San Quirino;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 204 del 5 novembre 1997, di parziale modifica dell'articolo 3 del decreto 190/1997 in ordine all'installazione della centralina per la misurazione e registrazione dei dati microclimatici;

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 233 del 16 dicembre 1997, di aumento del quantitativo settimanale dei rifiuti smaltibili in discarica;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 46 del 18 marzo 1998, di aumento del limite di cui al precedente decreto n. 233/98 per il periodo 18-20 marzo 1998;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 47 del 19 marzo 1998, di presa atto della sostituzione di alcuni elaborati progettuali di cui al decreto n. 190/1997;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 440 del 4 novembre 1999, di volturazione dei sopracitati provvedimenti dalla Ditta Geochem S.r.l. alla Ditta Gesteco S.p.A.;
- determinazione dirigenziale del Settore ecologia - tutela ambientale della Provincia di Pordenone n. 1999/2473 esecutiva il 24 dicembre 1999;
- deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 6 del 17 gennaio 2002, di approvazione di una variante sostanziale per la sistemazione finale della discarica;

DATO ATTO che le opere di cui alla variante approvata con la precitata deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 6 del 17 gennaio 2002, sono soggette a collaudo ai sensi della vigente normativa regionale che disciplina l'attività di smaltimento rifiuti e che al riguardo era stata nominata per il progetto originario la Commissione composta da:

- ing. Alberto Scorrano - Presidente,
- dott. Tiziano Tirelli - componente,
- dott.ssa Arianna Giani - componente;

CONSIDERATO che per poter confermare la predetta Commissione di collaudo anche per i lavori di cui al presente provvedimento è stata richiesta ed ottenuta per le vie brevi la disponibilità dei componenti;

RITENUTO infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante che la precitata deliberazione della Giunta provinciale di Pordenone n. 6 del 17 gennaio 2002 è divenuta esecutiva il 6 febbraio 2002 e pertanto decorrono i termini ivi previsti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica emesso dal Dirigente del Servizio (articolo 49, 1° comma del TUEL 267/2000);

DELIBERA

1. Di riconfermare, per la discarica di 1° cat. di cui ai provvedimenti citati in premessa, la Commissione di collaudo in corso d'opera, composta da:

- ing. Alberto Scorrano - Presidente,
- dott. Tiziano Tirelli - componente,
- dott.ssa Arianna Giani - componente;

I collaudatori non devono essere collegati professionalmente nè economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

2. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico della Ditta Gesteco S.p.A.

3. Di stabilire che la Ditta Gesteco S.p.A. dovrà tenere costantemente e preventivamente informata la Commissione di collaudo dell'avanzamento dei lavori, affinché quest'ultima provveda di volta in volta, a eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo che dovrà essere trasmesso, a cura della Ditta Gesteco S.p.A., alla Provincia di Pordenone.

4. Di dare atto che la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

5. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti sopraccitati, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

6. Di stabilire che rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

7. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

8. Di notificare il presente provvedimento alla Ditta Gesteco S.p.A., e di trasmetterlo al Comune di San Quirino, al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A., alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Settore igiene pubblica, alla Direzione regionale dell'ambiente e ai componenti della Commissione di collaudo.

9. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento venga trasmessa al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. e che la relativa spesa è già stata assunta con determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva in data 17 gennaio 2001.

10. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

IL PRESIDENTE:
Elio De Anna

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico (ex 1º livello) di oncologia, con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine.

In attuazione al decreto 13 febbraio 2002 n. 168 - esecutivo ai sensi di legge - è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, afferente alla dotazione organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico (ex 1° livello)
- disciplina: oncologia
- posti: n. 1

Il vincitore verrà incardinato nella dotazione organica aggiuntiva dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine con lo stato giuridico ed il trattamento economico propri del ruolo, profilo e posizione funzionale del Servizio Sanitario Nazionale.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonchè dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;

d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni e integrazioni).

Prove di esame:

a) *prova scritta:*

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego.

1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda autonoma Policlinico universitario, prima dell'ammissione in servizio;

2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini della legge n. 675/1996 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro; nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione che specifichi:

- i sussidi;

- i tempi pratici necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate da candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);

- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;

- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano ri-

lasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, sostitutive di certificazione, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2) ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in co-

pia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di controllare anche a campione quanto autocertificato.

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento sul conto corrente postale n. 12408332, intestato all'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia - Udine.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia») direttamente all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì ore 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è decretata con provvedimento motivato dal Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

9 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimen-

to, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.P.R. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

10 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonchè relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione su richiesta dell'Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio acquisizione del personale, dell'Ufficio gestione giuridica del personale e dell'U.O. costi del personale (in quest'ultimo caso dell'Azienda autonoma Policlinico universitario), in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - 1° piano (Ufficio n. 16 - telefono 0432 - 554353 e 554354) - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet www.osp-smm.ud.it

IL RESPONSABILE S.O.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

Allegato n. 1

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda ospedaliera
«S. Maria della Misericordia»
piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11
33100 Udine

...l... sottoscritt.. ....(a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. .... post.... di ....
bandito il ....n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di essere nat .... a .... il ....;
- di essere in possesso del seguente codice fiscale: ....;
- di risiedere a ...., via .... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt..... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....)
- godere dei diritti civili e politici anche in .... (Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea) .... conseguito il .... presso (Università): ....(b);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritto all'albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di .... (b);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: .... (c);
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche Amministrazioni: ....(d);
- di essere dispost..... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda autonoma Policlinico Universitario di Udine;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;

- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» di Udine (e) - in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni .... ed a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausilii richiesti);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza................................n..........

  telefono n. ....

  C.A.P. n........... città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

....
(firma autografa leggibile, per esteso)

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;

e) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi).

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

- inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - 33100 Udine -

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì ore 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì ore 8.45/13.45).

Allegato n. 2

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

…l… sottoscritt… nat… a .... il ....
residente a .... indirizzo ....
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
  - laurea: .... conseguita il .... presso ....
  - abilitazione all'esercizio professionale conseguita il .... presso ....
- le seguenti specializzazioni:
  - ....conseguita il ....presso ....
    ....conseguita il ....presso ....
    ....conseguita il ....presso ....
- di essere iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi della Provincia di ....
  dal .... con il n. ....di posizione.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

...l... sottoscritt...
nat... a .... il .... residente a ....
indirizzo .... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76, del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il/La dichiarante (1) ....

Visto: Il Funzionario ....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia della seguente pubblicazione:
- .... (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- .... (titolo)
  composta di n. ...... fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ....
  composta di n. ......fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale .... (qualifica)
  presso .... (Azienda o Ente)
  dal .... al .... in qualità di dipendente dell... stess...

Art. 47 (ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 «MEDIO FRIULI» UDINE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico in neurologia con riserva ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 401.

Con deliberazione del Direttore generale n. 89 dell'11 febbraio 2002 è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di neurologia (area medica e delle specialità mediche), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, viene di seguito riportata:

Graduatoria	*Cognome e Nome*	*Totale generale*
1º	Casaroli Marco 25 ottobre 1959	82,300/100

Udine, 19 febbraio 2002

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARIA N. 5 «BASSA FRIULANA» PALMANOVA (Udine)

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici del concorso pubblico per n. 1 posto di dirigente medico delle discipline ostetricia e ginecologia.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, si rende noto che il 19 aprile 2002, con inizio alle ore 9.00 presso la Sede amministrativa di questa A.S.S. - Ufficio concorsi - Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti le Commissioni per i seguenti concorsi:

- Ruolo sanitario
- n. 1 posto di Dirigente medico della disciplina di ostetricia e ginecologia.

Palmanova, 19 febbraio 2002

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Claudio Contiero

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI - I.T.I.S. TRIESTE

Avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato di un «esperto» consulente del lavoro.

E' indetta la pubblica selezione - mediante valutazione di curriculum e colloquio - per l'assunzione a tempo determinato di un «esperto» da inquadrare nella cat. D (posiz. econ. D1) del C.C.N.L. per le autonomie locali. Per l'ammissibilità si richiede l'abilitazione/autorizzazione quale Consulente del lavoro, ed una successiva attività documentabile per almeno cinque anni. Termine di presentazione delle domande: quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo dell'avviso e schema di domanda sono disponibili presso l'Ufficio personale I.T.I.S., via Pascoli n. 31, 34129 Trieste, telefono 040/3736215, fax 040/03736220; alle richieste d'invio dell'avviso vanno allegati euro 3,35 in francobolli (per spese spedizione raccomandata A.R.).

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Paolo Sbisà

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A.
Via privata O.T.O., 29 . . . . LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13 . . . . UDINE

LIBRERIA CARDUCCI
Piazza XX Settembre, 16 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre . . . . PORDENONE

LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l.
Via Calmaggiore, 31 . . . . TREVISO

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 . . . . TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - V.le Amendola, 84 - La Spezia - Tel. 0187 - 734.204 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)